

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1997, n. 9.

**Proroga legge regionale 5 settembre 1996, n. 20. Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e Brindisi.**  
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 10.

**Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1997, n. 11.

**Misure urgenti per la formazione professionale** .... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1997, n. 12.

**Modifiche della legge regionale «Misure urgenti per la formazione professionale» (approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997)** ..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1997, n. 13.

**Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, concernente la diaria, e dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, concernente il rimborso spese di trasporto, nonché attuazione dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997, n. 14.

**Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 «Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive»** ..... Pag. 11

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 17.

**Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)** ..... Pag. 12

REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 1997, n. 2.

**Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro** ..... Pag. 13

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 11.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 12.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997 n. 13.

**Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.**  
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997 n. 14.

**Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.a. denominata «Tuscia Expò»** ..... Pag. 17

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 43.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 82, recante: Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età** ..... Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 44.**

**Interventi a favore dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 45.**

**Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 126 (Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli e delle più prestigiose manifestazioni sportive)** ..... Pag. 19

**LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 46.**

**Integrazione della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale»** .. Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 47.**

**Proroga della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive modificazioni e proroghe concernenti la formazione professionale** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 48.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1994: intervento straordinario in favore dei musei abruzzesi** ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 49.**

**Concessione di contributi finanziari ai comuni e loro consorzi per l'acquisto degli arredi per gli asili nido finanziati con la legge regionale n. 56/1986** ..... Pag. 21

**REGIONE SARDEGNA****LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997 n. 19.**

**Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna** ..... Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997 n. 20.**

**Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 concernente: «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna»** ..... Pag. 23

**REGIONE BASILICATA****LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 29.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni** ... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 30.**

**Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale** ..... Pag. 26

**REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 41.**

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.** .... Pag. 30

**LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 42.**

**Concorso della Regione Toscana al riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1995 e 1996** ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 43.**

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 «Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale** ..... Pag. 33

**LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 44.**

**Programma di finanziamento degli interventi sugli immobili del Patrimonio storico-artistico per l'anno 1997** .... Pag. 34

**REGIONE SICILIA****LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 19.**

**Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29** ..... Pag. 35

**REGIONE VALLE D'AOSTA****LEGGE REGIONALE 6 giugno 1997, n. 20.**

**Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali** ..... Pag. 37

**LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 21.**

**Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila)** ..... Pag. 38

**LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22.**

**Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale** ..... Pag. 39

**REGIONE PIEMONTE****LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 33.**

**Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione** ..... Pag. 40

**LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 34.**

**Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale)** ..... Pag. 40

**LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 35.**

**Modifiche alla leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale) . . . . . Pag. 41**

**LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 36.**

**Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte . . . . . Pag. 42**

**LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 37.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte). Pag. 42**

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA****LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 23.**

**Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale . . . . . Pag. 43**

**LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 24.**

**Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi . . . . . Pag. 50**

**LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 25.**

**Interventi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006 . . Pag. 52**

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 1997, n. 8.**

**Per la tutela dei consumatori e degli utenti . . . . . Pag. 53**

**LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1997, n. 9.**

**Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione . . . . . Pag. 55**

**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1996, n. 48.**

**Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico . . . . . Pag. 56**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1996, n. 49.**

**Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1997 . . . . . Pag. 61**

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1997, n. 9.**

**Proroga legge regionale 5 settembre 1996, n. 20. Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione amministrativa e contabile degli IACP di Taranto e Brindisi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 5 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 6 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 20, è prorogato di mesi quattro.

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1996, n. 20, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 febbraio 1997

DISTASO

97R0747

**LEGGE REGIONALE 18 marzo 1997, n. 10.**

**Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessità di integrare l'intervento sociale con quello sanitario.

TITOLO I  
INTERVENTI

Capo I

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CURA E DIAGNOSI PRECOCE DELL'HANDICAP

Art. 2.

*Cura e diagnosi precoce dell'handicap*

1. Le Unità sanitarie locali (USL), nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.

Art. 3.

*Accertamento dell'handicap*

1. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL nonché da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui è portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.

Art. 4.

*Attestazione di handicap*

1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto allo studio, all'istruzione e all'integrazione scolastica è effettuata da operatori in servizio presso la USL di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1994.

2. Gli operatori della USL competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico-funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.

3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Capo II

ATTIVITÀ DI CURA E RIABILITAZIONE

Art. 5.

*Compiti delle USL*

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché delle norme regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, così come organizzativamente e funzional-

mente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098 del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale e all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.

2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

### Capo III

#### INSERIMENTO NELLA SCUOLA, NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NEL LAVORO

#### Art. 6.

##### Integrazione scolastica

1. La Regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado così come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.

2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:

a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'art. 4;

b) a garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravità nei plessi scolastici;

c) a valorizzare l'esperienza dell'integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica;

d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.

3. I comuni provvedono alle attività di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 «Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio».

In particolare gli stessi provvedono:

a) agli adempimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;

b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;

c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, comprese le attività sportive, nonché, in caso di impossibilità di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all'eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie;

d) all'eventuale adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) a garantire l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

#### Art. 7.

##### Formazione professionale

1. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle USL con la diagnosi funzionale, è effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, attraverso:

a) la formazione ordinaria;

b) la formazione speciale;

c) le attività di formazione-socializzazione.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte, nell'ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell'ambito delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le attività di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente legislazione.

4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresì fissati i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell'obbligo scolastico.

5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attività di tirocinio organizzate d'intesa con le università.

6. In analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche presso i Centri di formazione professionale possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.

7. La Regione privilegia e favorisce l'attuazione dei progetti comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunità formative.

#### Art. 8.

##### Formazione dei formatori

1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall'art. 14, comma 7, e dall'art. 39, comma 2, lettere c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati nelle attività di integrazione degli handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella società.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) stipula convenzioni con le università ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e al decreto ministero Sanità 10 febbraio 1984 con l'utilizzazione delle strutture universitarie;

c) coordina e attua, d'intesa con le università, la facoltà di scienza dell'educazione e l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati nelle attività di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e sociale;

a) attua iniziative intese a favorire l'integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico-sanitarie, sia degli operatori che svolgono attività prevalentemente in ambito psico-sociale.

#### Art. 9.

##### Orientamento

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce un servizio di orientamento ai fini dell'integrazione nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.

## Art. 10.

*Inserimento lavorativo*

1. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione garantisce forme di agevolazione e sostegno in attuazione della normativa regionale.

## Art. 11.

*Albo regionale*

1. Fino all'approvazione della legge regionale istitutiva dell'Albo previsto dall'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attività e natura giuridica, negli albi di cui alle leggi regionali 1° settembre 1993, n. 21 «Iniziativa regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"» e 16 maggio 1994, n. 11 «Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato».

2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli già previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati nell'art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.

*Capo IV*

## INSERIMENTO E PARTECIPAZIONE

## Art. 12.

*Aiuto alla persona, attività sociali e centri socio-riabilitativi*

1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficoltà o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

2. Le attività in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio-assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:

- a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;
- b) sostegno psico-sociale all'handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attività specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;
- c) trasporto dall'abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;
- d) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- e) supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella vita sociale;
- f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

3. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.

4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l'istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio-assistenziali esistenti.

5. L'istituzione di nuovi servizi residenziali è disciplinata in conformità alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori e anziani.

6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi può essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.

## Art. 13.

*Trasporto pubblico locale*

1. I comuni e le province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali», alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

## Art. 14.

*Contratti di servizio finalizzati alla mobilità*

1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilità di cui all'art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.

2. I contratti di mobilità possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'art. 11 e alla USL territorialmente competente.

3. Il contratto di mobilità, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:

- a) la qualità e la quantità dei servizi resi;
- b) le modalità di produzione del trasporto;
- c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
- d) le tariffe a carico degli utenti.

## Art. 15.

*Servizio di accompagnamento*

1. Per migliorare l'utilità sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i comuni e le province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.

2. Il servizio è istituito con il contratto di mobilità che ne prevede la regolamentazione e può essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'art. 11 senza oneri per il vettore.

## Art. 16.

*Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente*

1. I comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di cittadini handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 11 costituisce preferenza nell'assegnazione della licenza.

## Art. 17.

*Barriere architettoniche*

1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Le USL provvedono affinché i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.

3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2.

4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema-tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le attestazioni di abitabilità e agibilità sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.

TITOLO II  
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

## Art. 18.

*Programma annuale di intervento*

1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonché alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla conferenza di cui all'art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorché rivenienti da Amministrazioni diverse.

2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto:

- a) della priorità degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità;
- b) degli interventi per la prevenzione.

## Art. 19.

*Conferenza di servizi e accordi di programma*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, è indetta apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell'Agenzia di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonché i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di dotazione organica nell'art. 23, comma 1.

2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le modalità per la stipula di «accordi di programma» a livello territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l'impiego, enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all'art. 18, assicurando prestazioni uniformi nell'ambito del territorio.

3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali interessate, direttive e modalità organizzative in attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di programma.

4. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo.

## Art. 20.

*Comitato di coordinamento interistituzionale*

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 19, è costituito, presso la Presidenza della Regione, un «Comitato di coordinamento interistituzionale» composto da dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l'accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente della Regione.

2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento:

- a) predisporre la bozza di programma annuale di cui all'art. 18;
- b) cura l'elaborazione del programma di interventi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione degli atti della Regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l'accordo;

d) cura l'elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all'art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) predisporre l'organizzazione di un sistema di monitoraggio sull'andamento degli interventi e sull'efficienza dei servizi, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994;

f) stimola l'attività di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) predisporre gli strumenti attuativi per le iniziative di cui all'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di corsi di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di recupero individualizzati;

h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati in età pre-scolare, scolare e post-scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di interventi coordinati;

i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti;

l) promuove l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli interventi;

m) cura il rapporto tecnico-scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell'Unione europea in materia;

n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell'individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie;

o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell'organizzazione dei «servizi di segreteria» di cui all'art. 40, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell'integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/o organismi interessati;

q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze più specifiche e di proporre interventi migliorativi;

r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale;

s) è struttura di supporto per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché in relazione agli adempimenti connessi all'art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.

## Art. 21.

*Ufficio di segreteria del Comitato*

1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l'utilizzo di personale all'uopo incaricato dal Presidente della Regione, istituito con le modalità previste dalla legge di organizzazione degli uffici.

## Art. 22.

*Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata*

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta.

3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonché quelle delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili.

4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all'art. 18 e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresì provvedimenti necessari a renderla più efficace o a soddisfare nuove esigenze.

5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20.

6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

### TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23.

*Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16*

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività di riabilitazione e integrazione scolastica già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per i profili professionali indicati nell'art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal decreto ministeriale del Ministro della Sanità 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le attività riconducibili alla materia dell'assistenza scolastica, nel rispetto dell'autonomia sancita dall'art. 128 Cost. e previe intese tra Regione e comuni interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali.

Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali.

3. Sino all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l'utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e dell'art. 27 della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.

#### Art. 24.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.

2. Alle spese derivanti per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell'apposito capitolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 marzo 1997

DISTASO

97R0748

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1997, n. 11.

**Misure urgenti per la formazione professionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 2 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Procedure di programmazione*

1. In attesa dell'approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, così come programmate od eventualmente riprogrammate, è assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 3/1995;

b) il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), è assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della legge regionale 54/1978.

2. Per l'anno formativo 1997 le risorse comunitarie e nazionali disponibili secondo gli obiettivi 1, 3 e 4 del Programma Operativo Plurifondo così come programmate o eventualmente riprogrammate, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, vengono ripartite nel modo seguente:

a) il 40% delle risorse relative all'annualità 1997 è riservato (assegnato) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine l'efficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente all'anno 1997;

b) il 60% delle risorse relative all'annualità 1997, nonché quelle rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996, sono assegnate agli Enti convenzionati e delegati con procedura di selezione aperta, che privilegi interventi formativi da realizzarsi utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dalla legge regionale 54/1978. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento.

3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo (FSE), si procederà al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarità dell'azione da parte dei competenti uffici regionali.

#### Art. 2.

##### *Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al FSE*

1. La Giunta regionale predispone, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994-1999, previo:

a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori, pubblici e privati per le attività formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione 1994-1995 e 1995-1996, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;

b) ricognizione di quanto spettante alle imprese ai sensi dell'art. 63, comma 2, della legge regionale 3/1995 e secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della presente legge;

c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attività formative dell'anno 1993, proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma FSE - POP Puglia 1994-1999.

2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verrà presentata alla Unione Europea, che effettuerà la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 1997-1999 in riferimento alla spesa reale del primo triennio e all'utilizzo delle eventuali economie.

#### Art. 3.

##### *Cofinanziamento statale per l'anno 1996*

1. Al fine di assicurare la continuità nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al cofinanziamento statale per l'anno 1997, la Regione Puglia chiederà al Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale in ordine all'obbligatorio cofinanziamento statale per l'annualità 1997 del sottoprogramma FSE del POP Puglia 1994-1999.

2. Tale nota costituirà, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilità regionale, accertamento della relativa entrata di bilancio regionale, nelle more del definitivo provvedimento del CIPE.

#### Art. 4.

##### *Piano di formazione professionale 1997*

1. La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1997, con riguardo alla preparazione delle attività formative ed all'aggiornamento degli operatori, è fissata al 1° febbraio 1997. Le attività formative saranno avviate con decorrenza 1° aprile 1997.

2. Il piano di formazione professionale per l'anno 1997, redatto con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), prevederà le attività formative da realizzare entro il 31 dicembre 1997.

3. Le attività formative da affidare alle imprese ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), formano oggetto di separato provvedimento da adottarsi secondo le procedure previste dal bando di gara, approvato con la delibera di Giunta regionale n. 8/1997, esecutiva.

4. La Giunta regionale e l'Assessore alla Formazione professionale adottano tutti gli atti preparatori, propedeutici e funzionali per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. Per favorire un ulteriore snellimento procedurale, le convenzioni con gli enti gestori possono essere stipulate secondo le procedure previste dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27.

5. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire attività formative previste nel piano 1997, che risultino non avviate, 30 giorni dopo la loro formale assegnazione, da un ente convenzionato o delegato all'altro.

6. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, già prorogate per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, sono prorogate dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997.

7. Sono abrogati:

i commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;

il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;

il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18.

#### Art. 5.

##### *Attività formativa destinata ad utenze particolari*

1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sarà previsto nell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attività formative destinate ad utenze particolari: tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, minori ad alto rischio. Ciò in analogia con quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6.

#### Art. 6.

##### *Attività formativa autonomamente finanziata*

1. L'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 è così sostituito:

La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attività formative autonomamente realizzate nell'anno 1996 a condizione che:

a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività nei termini di cui alla circolare pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 16 dell'8 febbraio 1996;

b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;

c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;

d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;

e) l'attività sia stata svolta regolarmente.

2. La Regione riconosce, altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attività formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994-1995 di cui alla deliberazione consiliare n. 983 dell'8 marzo 1995, a condizione che:

a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;

b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;

c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;

d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;

e) l'attività sia stata svolta regolarmente.

#### Art. 7.

##### *Albo dei docenti e elenco dei non docenti*

1. L'albo dei docenti e l'elenco dei non docenti previsti dall'art. 26 della legge regionale 54/1978 e successive integrazioni e modificazioni viene aggiornato, a meri fini ricognitivi, unicamente a seguito di dimissioni o cessazioni a qualsiasi titolo e con esclusione di qualsiasi nuova immissione.

#### Art. 8.

##### *Commissioni d'esame*

1. L'Assessore alla formazione professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale 54/1978 e dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nomina le Commissioni d'esame delle attività formative svolte sul territorio regionale, la cui regolarità è stata accertata dai competenti uffici regionali.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante l'impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del bilancio regionale per l'anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilità regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 1997

DISTASO

97R0749

## LEGGE REGIONALE 28 marzo 1997, n. 12.

**Modifiche della legge regionale «Misure urgenti per la formazione professionale» (approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 2 aprile 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale «Misure urgenti per la formazione professionale», approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite:

«a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994/1999, così come programmate o eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3;

b) nonché — limitatamente alle attività di tipo consolidato — con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco previsti dall'art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54»;

2) al comma 2, le parole «vengono ripartite nel modo seguente» sono sostituite dalle parole «vengono utilizzate»;

3) le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono così sostituite:

«a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine, l'efficacia dell'art. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente all'anno 1997;

b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati — limitatamente alle attività di tipo consolidato — con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresì, le risorse rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento».

2. L'art. 3 (Cofinanziamento statale per l'anno 1996) è soppresso.

3. Al comma 4 dell'art. 4, il secondo periodo che inizia con le parole «Per favorire» e che termina con «legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27» è soppresso.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 marzo 1997

DISTASO

97R0750

#### LEGGE REGIONALE 2 aprile 1997, n. 13.

**Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, concernente la diaria, e dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, concernente il rimborso spese di trasporto, nonché attuazione dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 42 del 9 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La diaria mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e il rimborso spese di trasporto di cui all'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, vengono corrisposti ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per l'espletamento dell'attività istituzionale svolta sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

1. Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, e dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39, si dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349, di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 aprile 1997

DISTASO

97R0751

#### LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997, n. 14.

**Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 «Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 49 del 23 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6 e 31 ottobre 1979, n. 66.

2. Il contributo è ridotto del 30% per le costruzioni che siano destinate a prima abitazione dei richiedenti la sanatoria purché non abbiano le caratteristiche di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969.

3. L'abbattimento degli oneri di cui al comma 2 è altresì consentito qualora le costruzioni abusive riguardino opere edilizie o impianti pubblici, destinati ad attività sportive, culturali o sanitarie o ad opere religiose, nonché ad attività industriali, artigianali o turistiche-ricettive, agricole e agrituristiche assoggettate ad oneri di urbanizzazione, con superficie utile non superiore a mq 750.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 aprile 1997

DISTASO

97R0752

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1997, n. 17.

**Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I  
NORME GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la prima applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Art. 2.

*Procedura di approvazione  
del piano regionale di gestione dei rifiuti*

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 22/1997, consistente nell'adeguamento del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta sentite le Province, i Comuni e le Comunità montane, previo parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 assicura il coordinamento con gli altri piani di competenza regionale, vigenti o adottati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'aggiornamento ed alle modifiche al piano. Nel caso di modifica parziale vengono sentiti gli enti locali territoriali appartenenti all'ambito interessato.

4. Il piano entra in vigore con la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* ed ha durata di dieci anni.

5. Per le modifiche al piano possono essere promossi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), accordi di programma dalla Regione e dagli Enti locali territoriali interessati. Il Consiglio regionale approva detti accordi e apporta le conseguenti modifiche al piano.

6. La Giunta regionale presenta, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano.

Art. 3.

*Verifica delle autorizzazioni rilasciate alle attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore.*

1. La Provincia, entro novanta giorni dalla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e sulla base della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 22/1997, verifica le autorizzazioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge e le autorizzazioni rilasciate in via provvisoria in applicazione dell'articolo 40 comma 4 della legge regionale 21 febbraio 1995 n. 11 (disciplina delle attività di smaltimento) al fine di valutarne la conformità.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE

Art. 4.

*Modifiche al vigente piano regionale  
di organizzazione dei servizi di smaltimento*

1. Nelle more dell'adeguamento prescritto dall'articolo 22, comma 7 del d.lgs. 22/1997, il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, per motivate esigenze di interesse pubblico, può essere modificato con le procedure di cui all'articolo 2.

Art. 5.

*Bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati*

1. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le bonifiche della legge regionale 11/1995, sulla base di norme tecniche da adottarsi da parte della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel periodo transitorio gli interventi di bonifica di cui al presente articolo producono gli effetti disposti dall'articolo 17 del D.Lgs. 22/1997.

Art. 6.

*Disciplina transitoria delle autorizzazioni all'esercizio  
di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi*

1. Per i fini di cui all'articolo 1, le autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti speciali e tossico nocivi individuati nel vigente piano regionale, nuove, decadute o che decadono ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.Lgs. 22/1997, non sono rispettivamente assentibili o rinnovabili nelle more dell'adeguamento del piano ai sensi dell'articolo 2.

2. Nel periodo transitorio, per motivate esigenze di interesse pubblico, possono essere assentiti a favore dei soggetti legittimati, nuove autorizzazioni con riferimento ai siti individuati nel Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento, o rinnovi per l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, previo parere obbligatorio degli Enti locali interessati. In caso di rinnovi l'autorizzazione è assentita previa effettuazione, ove necessario, di interventi di bonifica, messa in sicurezza o ripristino ambientale dei siti inquinati, e previo esperimento della procedura di eco-audit secondo le indicazioni del Regolamento CEE 1836/1993 del 29 luglio 1993.

Art. 7.

*Norma transitoria inerente le autorizzazioni  
alla raccolta e trasporto dei rifiuti*

1. Le proroghe e le variazioni alle autorizzazioni di cui al comma 15 dell'articolo 30 del D.Lgs. 22/1997, sono assentite dalla Regione sulla base della classificazione dei rifiuti vigente all'atto del rilascio della autorizzazione.

## Art. 8.

*Norma transitoria inerente le autorizzazioni alle attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore.*

1. Fino alla emanazione delle norme tecniche di cui al comma 10 dell'articolo 46 del D.Lgs. 22/1997 ed alla individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 22/1997, le nuove attività di raccolta per la demolizione, il recupero di materiali e la rottamazione di veicoli a motore, sono autorizzate dalla Provincia, con le procedure di cui agli articoli 17 e 20 della legge regionale 11/1995, su richiesta dei soggetti interessati, sulla base delle norme tecniche emanate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Sulla base degli accertamenti svolti nell'espletamento delle funzioni di autorizzazione e di controllo, la Provincia può imporre all'attività particolari prescrizioni o, nei casi più gravi, sospendere o vietare l'attività stessa.

## Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15 e 40 della legge regionale 11/1995.

## Art. 10.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 15 maggio 1997

MORI

97R0479

## REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 1997, n. 2.

**Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 4 giugno 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente codice si applica alla Regione Liguria, agli Enti strumentali, vigilati e comunque dipendenti.

## Art. 2.

*Definizione di molestie*

1. Ciascun dipendente ha diritto al rispetto della propria dignità personale. Pertanto non sono permesse né tollerate le molestie sessuali, che si configurano come comportamenti indesiderati con

manifestazioni fisiche, verbali o non verbali ed inoltre ogni altra molestia derivante da esibizioni del proprio potere o da manifestazioni di ostilità.

2. Tali comportamenti sono considerati gravi - e i dipendenti hanno il diritto di denunciarli ove si verificano - in quanto inquinano l'ambiente di lavoro, ledono la dignità delle persone che li subiscono e possono favorire un clima intimidatorio, ostile, umiliante, con conseguenti effetti deleteri sulla salute, il morale, il rendimento.

## Art. 3.

*Circostanze aggravanti*

1. Le molestie come definite all'art. 2 assumono particolare gravità qualora siano accompagnate da minacce o ricatti inerenti la condizione professionale del dipendente.

2. Gli atti relativi alla condizione professionale, per i quali venga accertato un diretto collegamento a siffatti comportamenti, sono soggetti ad annullamento.

## Art. 4.

*Azioni contro le molestie*

1. L'Amministrazione, tramite il Segretario Generale della Giunta e il Segretario Generale del Consiglio, intende ridurre al minimo il rischio di molestie operando attraverso i seguenti strumenti:

- a) prevenzione;
- b) assistenza;
- c) repressione.

## Art. 5.

*Prevenzione*

1. L'opera di prevenzione comprende pubblicazioni destinate al personale, fogli illustrativi speciali, riunioni del personale dirigente destinate alla trattazione della tematica specifica, corsi di formazione per i dirigenti, per i neo assunti, per i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

## Art. 6.

*Assistenza*

1. Il Presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con strutture socio-sanitarie pubbliche o private, alle quali il dipendente che abbia subito molestie può rivolgersi per la dovuta assistenza.

2. Il dipendente che abbia subito molestie può rivolgersi al Presidente del Comitato per le Pari Opportunità che può provvedere, d'intesa con il dipendente interessato, ad indirizzarlo presso la struttura socio-sanitaria convenzionata.

3. Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità esercita questa funzione con la massima libertà e riservatezza e può avvalersi della Struttura Affari Legali. Nessuno, all'interno dell'Ente, può chiedergli di rivelare informazioni riservate.

4. Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità è reperibile telefonicamente ad un numero che viene portato a conoscenza di tutto il personale.

## Art. 7.

*Repressione*

1. Il dipendente che ha subito molestia può perseguire due strade per la soluzione del problema:

- a) la via «privata o pacifica»;
- b) la via «ufficiale».

L'una non esclude l'altra.

## Art. 8.

*Procedura per via privata o pacifica*

1. Per soluzione in via privata o pacifica si intende il tentativo di sanare la situazione mediante un incontro tra il dipendente che abbia subito molestie e l'autore delle stesse.

2. All'incontro può partecipare, su richiesta del dipendente che abbia subito molestie, il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità.

La controparte può farsi assistere durante l'incontro da un collega a conoscenza dei fatti o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

3. Il dipendente che abbia subito molestie può delegare il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità a rappresentarlo.

4. In nessun caso possono essere assunte iniziative senza l'espresso consenso della parte lesa.

## Art. 9.

*Procedura formale di denuncia*

1. Per i casi in cui l'interessato ritenga che non convenga tentare la via della soluzione pacifica, o qualora un tentativo in tal senso sia stato respinto, può ricorrere alla procedura formale.

2. A chi sia stato riconosciuto colpevole di molestie si applicano, a seconda della gravità dell'infrazione, le sanzioni stabilite dalle norme vigenti.

## Art. 10.

*Doveri dei dirigenti*

1. I dirigenti hanno l'obbligo di rispettare il presente codice di comportamento, di spiegarlo al personale e di garantirne l'applicazione prevenendo i casi di molestie.

2. In particolare, il dirigente deve:

a) mostrarsi disponibile a dare ascolto a chiunque gli si rivolga per protestare contro un episodio di molestia, favorendo, ove possibile, un chiarimento tra le parti;

b) individuare e stroncare sul nascere comportamenti che, se lasciati liberi di consolidarsi, potrebbero alla fine configurarsi come molestie;

c) conservare il segreto sui casi di cui venga a conoscenza;

d) adoperarsi affinché, una volta risolto un episodio di molestie anche attraverso l'intervento del Presidente del Comitato per le Pari Opportunità, il caso non si ripeta e non si instauri una persecuzione a danno del dipendente che l'ha denunciato.

## Art. 11.

*Doveri dei dipendenti*

1. I dipendenti hanno l'obbligo di trattare con rispetto i colleghi di lavoro nell'osservanza di quanto stabilito dal presente codice.

## Art. 12.

*Relazione annuale*

1. Il Presidente del Comitato per le Pari Opportunità presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta, comprensiva delle sue valutazioni sul clima generale dell'ambiente di lavoro, sulla validità della procedura prevista dal presente codice, nonché di eventuali proposte di modifica o aggiornamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 19 maggio 1997

MORI

97R0480

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 11.

**Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1997)

(Omissis).

97R0655

## LEGGE REGIONALE 22 maggio 1997 n. 12.

**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1997)

(Omissis).

97R0656

## LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997 n. 13.

**Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. In attesa del riordino dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti subregionali, anche economici, la Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed a norma dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e dell'articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 1995, n. 341, con la presente legge disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale la cui costituzione è prevista dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. I consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al comma 1 assumono la denominazione unica di consorzi per lo sviluppo industriale e sono di seguito chiamati «consorzi».

## Art. 2.

*Consorzi per lo sviluppo industriale:  
natura, partecipazione, costituzione e durata*

1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

2. Ai consorzi possono partecipare i comuni, le province, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio provinciale o interprovinciale.

3. La costituzione dei consorzi può essere promossa dalla Regione o dai soggetti di cui al comma 2, sentita la competente Commissione consiliare, ed è approvata dalla Giunta regionale.

4. La durata dei consorzi è determinata nell'atto costitutivo, in misura non inferiore a venti anni.

## Art. 3.

*Statuto dei consorzi*

1. I consorzi hanno piena autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti consortili.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale del consorzio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla nomina dell'assemblea stessa ed è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Lo statuto consortile disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consorzio, nel rispetto delle norme della presente legge e delle altre norme vigenti, e stabilisce in particolare:

a) le modalità di nomina, composizione e rinnovo degli organi consortili;

b) le competenze attribuite ai singoli organi del consorzio;

c) le modalità di ammissione di nuovi partecipanti e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;

d) i casi di scioglimento degli organi consortili da parte della Regione per gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento.

## Art. 4.

*Organi dei consorzi*

1. Gli organi dei consorzi sono:

a) l'assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea. Un membro è designato dal Consiglio regionale, uno dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli altri, in modo equilibrato dagli enti partecipanti;

c) il presidente, nominato dall'assemblea generale tra i componenti il consiglio di amministrazione;

d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio che viene designato dal Consiglio regionale, scelti tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale di cui al comma 1, lettera a), non provvedano, l'assemblea si intende validamente costituita se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3. Gli organi dei consorzi durano in carica tre anni e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla scadenza, secondo quanto previsto dal decreto legge 16 marzo 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

## Art. 5.

*Funzioni dei consorzi*

1. Nel quadro delle previsioni della programmazione generale e di settore della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito delle aree degli agglomerati industriali, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive.

2. Per i fini di cui al comma 1, i consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;

c) a gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;

d) ad acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;

e) a gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;

f) a curare la promozione dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni con la legge n. 341 del 1995;

g) a realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di società miste, anche con la partecipazione degli enti locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:

1) realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri internodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate;

2) organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;

3) realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione, centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti, rumore. La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli enti locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i consorzi possono promuovere o partecipare a consorzi e società consortili nonché, stipulare convenzioni o accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 6.

*Programmi di attività  
e di organizzazione dei consorzi*

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi di attività e di organizzazione di cui al comma 1 devono indicare:

a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni scelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza;

d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. Il programma di attività e di organizzazione, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è adottato dall'assemblea generale del consorzio ed è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Regione.

4. La Regione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei programmi di attività e di organizzazione, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti nei programmi medesimi.

5. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi ed acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui al comma 6, approva, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento della conferenza medesima, i programmi di attività ed organizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il programma si intende accolto.

6. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 5, costituito presso l'Assessorato allo sviluppo economico ed attività produttive, e composto dai dirigenti dei settori industria, tutela ambientale ed assetto del territorio, sistemi infrastrutturali, espropri, e da due esperti designati dall'Assessore allo sviluppo economico, di cui uno esperto in materie amministrativo-contabili e l'altro in materie inerenti all'economia ed alla politica industriale, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla Giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale*

1. In attesa dell'adozione, da parte della Regione, di una nuova disciplina in materia urbanistica, le assemblee generali dei consorzi adottano o adeguano i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale indicano, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

3. I comuni i cui territori ricadono nell'area di competenza dei consorzi adeguano, entro il termine di novanta giorni dalla data di esecutività dei piani regolatori di cui al comma 1, i propri strumenti urbanistici ai piani stessi. Trascorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 e successive modificazioni.

4. Le opere e gli interventi previsti nei piani in funzione della localizzazione di iniziative produttive e dell'attrezzatura del territorio consortile sono considerate di pubblica utilità, indifferenti ed urgenti. Le aree e gli immobili necessari a realizzarli sono espropriati dai consorzi con le procedure previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

5. In materia di espropriazione per pubblica utilità si applica l'articolo 31 della deliberazione legislativa riguardante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)».

6. Le aree destinate ad insediamenti produttivi rientrano nella disponibilità dei consorzi senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano iniziato i lavori di costruzione degli impianti previsti ovvero, trascorsi ulte-

riori quattro anni, essi non siano entrati in funzione. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato dal consorzio per non più di un anno.

7. Ferme restando le autorizzazioni previste da leggi statali, nelle aree dei consorzi dotati degli impianti e delle infrastrutture di tutela ambientale indicati nel piano di cui al comma 1, le imprese sono esonerate dalla acquisizione delle autorizzazioni previste da leggi regionali necessarie alla realizzazione degli stabilimenti.

8. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano. Per i progetti di cui sia attestata la conformità i comuni rilasciano le concessioni e le autorizzazioni edilizie entro il termine previsto dalla normativa statale vigente. Trascorso inutilmente tale termine si applicano i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 38 e seguenti della legge regionale 28 luglio 1978, n. 35.

#### Art. 8.

##### *Gestione economico-finanziaria*

1. I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

a) dai conferimenti effettuati dai partecipanti al momento della costituzione dei consorzi stessi quale fondo consortile, nonché da contributi annuali di dotazione erogati dagli stessi partecipanti per il funzionamento del consorzio ove necessario;

b) dai contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

c) dagli interessi sugli investimenti finanziari;

d) dai corrispettivi percepiti in relazione all'attività svolta;

e) da ogni altro provento comunque collegato all'attività consortile;

f) dai finanziamenti concessi da istituti di credito, anche a medio termine.

2. I consorzi approvano entro il 30 settembre di ogni anno il piano economico-finanziario per l'anno successivo e, entro i dieci giorni successivi all'adozione, trasmettono il piano alla Regione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il bilancio di previsione del consorzio, redatto entro il 31 agosto, si conforma alle norme stabilite dallo statuto, in modo da consentire la lettura dei programmi e degli interventi, ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto generale del consorzio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale sono trasmessi all'Assessorato regionale all'industria entro dieci giorni dalla loro approvazione.

5. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, può corrispondere ai consorzi contributi per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree, per la realizzazione, la manutenzione, la gestione di impianti o servizi di tutela ambientale, e per l'attuazione di specifici indirizzi regionali in materia di sviluppo produttivo.

#### Art. 9.

##### *Indirizzi e controlli regionali*

1. La Regione indirizza e controlla l'attività dei consorzi esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti nella presente legge.

2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, può procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un collegio di gestione commissariale composto da tre membri di cui uno presidente.

3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

## Art. 10.

*Diritti di uso civico*

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di accertamento e di liquidazione generale degli usi civici nel caso in cui il suolo destinato ad insediamenti produttivi o ad opere infrastrutturali risulti privato e gravato da usi civici il provvedimento del Presidente della Giunta regionale con il quale viene approvato il progetto e dichiarata la sua pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, determina il compenso da versare, a favore della popolazione, per la liquidazione dei diritti civici.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, nel caso in cui il suolo risulti facente parte di un demanio civico, contiene l'autorizzazione di cambiamento di destinazione e/o all'alienazione dei terreni da occupare ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

3. Le autorizzazioni accordate ai sensi del comma 2 sono trascritte nella Conservatoria dei Registri immobiliari e volturate al N.C.T. a cura ed a spese del soggetto privato interessato, non appena avvenuta la stipulazione ed il pagamento del prezzo.

## Art. 11.

*Consulta regionale dei consorzi*

1. È istituita la Consulta regionale dei consorzi del Lazio, con sede presso il settore della promozione industriale della Giunta regionale.

2. La Consulta è composta dall'Assessore regionale all'industria, che la presiede, dai presidenti dei consorzi operanti nella Regione e da quattro membri della competente Commissione consiliare. Essa viene convocata dal presidente secondo le norme del suo regolamento interno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Consulta esprime il parere in merito alle determinazioni di politica industriale, anche interprovinciale ed interregionale.

## Art. 12.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei consorzi già esistenti e, contestualmente, nomina il collegio di gestione commissariale di cui all'articolo 9, che provvede alla gestione dei consorzi, alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici, nonché alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e delle passività, fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

2. Il collegio commissariale di cui al comma 1 adotta, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. L'assemblea generale, costituita ai sensi del comma 2, adegua, nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, lo statuto del consorzio alle norme della presente legge e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici ai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale vigenti.

5. I consorzi che presentano uno stato economico-finanziario deficitario predispongono, entro centoventi giorni dalla ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria, un piano di risanamento economico-finanziario approvato dalla Giunta regionale nei trenta giorni successivi alla trasmissione. La Giunta regionale, per i consorzi i cui piani di risanamento sono approvati, entro sei mesi dall'approvazione medesima, predisporre una proposta di deliberazione consiliare che disciplina un piano, di durata massima ventennale, di restituzione alla Regione delle anticipazioni finanziarie di cui alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 52.

6. Per i consorzi i cui piani di risanamento non sono approvati, la Giunta regionale dispone la restituzione immediata delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

97R0657

---



---

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997 n. 14.**
**Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.a. denominata «Tuscia Expò».**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di potenziare il sistema fieristico, congressuale ed i relativi servizi nonché di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della realtà economica e produttiva della Provincia di Viterbo, partecipa ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, alla costituzione di una società a prevalente capitale pubblico, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata:

«Tuscia Expò».

2. La Società di cui al comma 1 deve essere costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile in forma di S.p.a., e deve avere sede in Viterbo.

Art. 2.

*Procedure di costituzione*

1. La Giunta regionale ed il suo presidente sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla «Tuscia Expò» S.p.a. e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel comma 1, sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti; tutti gli altri atti sono immediatamente trasmessi al Consiglio regionale per opportuna conoscenza.

## Art. 3.

*Condizioni per la partecipazione*

1. La partecipazione della Regione alla S.p.a. è subordinata alla condizione che lo statuto della Società preveda:

a) che al capitale sociale della costituenda S.p.a. partecipino, inizialmente, in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo e la Camera di Commercio di Viterbo;

b) che successivamente alla costituzione della S.p.a. siano ammessi come soci di minoranza altri enti pubblici o soggetti privati secondo le modalità ed i limiti fissati dallo statuto della Società stessa e dalla normativa vigente in materia; ai soggetti di cui alla lettera a) è riservata la maggioranza delle azioni;

c) che l'oggetto sociale consista nell'organizzazione diretta o mediante altri soggetti, di manifestazioni fieristiche, congressuali o di servizi per le finalità di cui all'articolo 1, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione e gestione di infrastrutture, di immobili ed allestimenti;

d) che le iniziative intraprese dalla Società siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione in materia, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con l'attività espositiva della Fiera di Roma S.p.a. e delle altre fiere del Lazio;

e) che la S.p.a., in attesa dell'attuazione di apposito centro fieristico e congressuale, da localizzare prioritariamente in aree di proprietà pubblica o individuale dell'amministrazione comunale di Viterbo, può perseguire lo scopo sociale anche mediante l'acquisizione delle quote della Società Viterbo Expò S.r.l. con sede in Viterbo, al fine di subentrare nella proprietà degli allestimenti da essa posseduti, se conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nella titolarità del contratto di locazione e nel rapporto giuridico con la Società Fiera di Viterbo S.r.l., organizzatrice di mostre; in tal caso l'acquisizione avviene previa perizia asseverata;

f) che le deliberazioni di straordinaria amministrazione devono essere assunte dall'assemblea con una maggioranza non inferiore all'ottanta per cento.

## Art. 4.

*Rappresentanti della Regione nella S.p.a.*

1. La Regione è rappresentata nell'assemblea della S.p.a. dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

2. Gli altri rappresentanti della Regione nella S.p.a. sono nominati dal Consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per L. 200.000.000, per l'esercizio finanziario 1997 è iscritto sul capitolo 22309 di nuova istituzione con la seguente denominazione: «Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.a. denominata "Tuscia Expò"».

2. La copertura finanziaria della predetta spesa viene assicurata mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto sul capitolo dei fondi globali n. 39001, lettera a) del bilancio di previsione 1997.

3. Gli Oneri concernenti le spese generali, notarili ed altro, per la parte di competenza della Regione Lazio, fanno carico al capitolo 11320 del medesimo bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

97R0658

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 43.

**Modifica ed integrazione alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 82, recante: Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 82, viene aggiunto il seguente punto:

«h) quattro rappresentanti dei pensionati dei lavoratori autonomi;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 maggio 1997

FALCONIO

97R0602

## LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 44.

**Interventi a favore dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione, al fine di consentire all'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di L'Aquila lo svolgimento dell'attività e l'attuazione dei programmi, interviene, in favore dello stesso istituto, con un sostegno finanziario di lire 100.000.000.

2. Il contributo è finalizzato all'acquisizione di attrezzature tecnico-didattiche e scientifiche e all'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studio, conformemente allo statuto dell'ente.

## Art. 2.

*Procedure*

1. Per l'ottenimento del contributo, il Consiglio di amministrazione dell'ISEF adotta un dettagliato piano descrittivo finanziario per un importo non superiore all'autorizzazione di spesa, da trasmettere alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale approva il piano ed eroga all'ISEF il 50% della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1.

3. La liquidazione a saldo è disposta dalla Giunta regionale ad avvenuta acquisizione del rendiconto finanziario e della documentazione giustificativa delle spese.

## Art. 3.

*Abrogazione di norme*

La legge regionale 8 maggio 1995, n. 105 è abrogata.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in lire 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1997, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000, partita n. 19 - elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, il capitolo 41610 denominato: «Contributo all'ISEF di L'Aquila è aumentato per sola competenza di lire 100.000.000».

## Art. 5.

*U r g e n z a*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 maggio 1997

FALCONIO

97R0603

## LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 45.

**Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 126 (Interventi a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli e delle più prestigiose manifestazioni sportive).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 126, è interpretata nel senso che sono destinatari dei contributi regionali sia i soggetti organizzatori delle manifestazioni sportive indicate nel terzo comma dell'art. 12 che i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive con le caratteristiche di cui ai commi primo e secondo del medesimo articolo.

## Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 maggio 1997

FALCONIO

97R0604

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 46.

**Integrazione della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 è inserito il seguente:

«3-bis. Fino alla data stabilita nel comma precedente, ed in relazione alla disposizione contenuta nel successivo art. 11, comma 6, il Fondo sociale regionale è suddiviso in due sole quote del 95 per cento per il finanziamento dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali e del 5 per cento per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazione di svantaggio».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 maggio 1997

FALCONIO

97R0605

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 47.

**Proroga della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive modificazioni e proroghe concernenti la formazione professionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 nei testi sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 2 giugno 1993, n. 20, sono prorogate a tutto il 1997.

2. Sono prorogate alla stessa data le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101.

Art. 2.

*Abrogazione limite età componenti la Commissione*

1. È abrogato il limite età dei componenti la commissione per la revisione dei rendiconti fissato dal terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 2 giugno 1993, n. 20 (Proroga e modificazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive, concernenti la formazione professionale).

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato per l'esercizio 1997 in complessive lire 60.000.000, relativamente agli interventi previsti nei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 101/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dalle disponibilità iscritte sul cap. 51621 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che è corrispondentemente ridotto in termini di competenza e cassa.

3. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 è istituito ed iscritto (nel sett. 05, tit. 1, ctg. 4, sez. 06) il capitolo 51419 che assume la seguente denominazione: «Proroga della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 101 e successive modificazioni e proroghe concernenti la formazione professionale con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di lire 60.000.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 maggio 1997

FALCONIO

97R0606

## LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 48.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1994: intervento straordinario in favore dei musei abruzzesi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'importo massimo delle somme che la Regione destina all'acquisto della collezione di ceramiche «Acerbo» è elevato da lire 2.500.000.000 a lire 4.686.750.000.

## Art. 2.

1. All'art. 2, terzo comma, lettera b), dopo il punto \*\*\* -, sono aggiunti i punti:

\*\*\*\* - al restauro del sipario del Ponticelli del Teatro Marrucino del comune di Chieti per l'importo di lire 57.100.000.

2. L'acquisizione di cui al precedente art. 1 nonché le attribuzioni dei benefici previsti dai precedenti punti continuano ad essere disciplinate dalla normativa della legge regionale n. 66/1994.

## Art. 3.

1. Le eventuali ulteriori somme che comunque dovessero rendersi disponibili saranno oggetto da parte della Giunta regionale di un'apposita delibera di ripartizione ai musei della Regione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad allocare le opere acquisite presso la propria sede o presso sedi di istituzioni museali che offrono adeguate garanzie atte alla conservazione ed all'uso pubblico del bene.

3. La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale se non nei limiti delle disponibilità esistenti sul cap. 62431.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 maggio 1997

FALCONIO

97R0607

## LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 49.

**Concessione di contributi finanziari ai comuni e loro consorzi per l'acquisto degli arredi per gli asili nido finanziati con la legge regionale n. 56/1986.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

La Regione Abruzzo con la presente legge si prefigge di contribuire esclusivamente al finanziamento per l'acquisto di arredi per gli asili nido comunali finanziati con i contributi di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 56.

Il contributo finanziario regionale non può essere superiore all'80% della somma richiesta da ciascun ente con il massimale di cinquanta milioni per ciascun intervento.

## Art. 2.

*Richieste di contributo*

Gli enti devono rivolgere richiesta per la concessione del contributo di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena l'esclusione dal beneficio.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente con raccomandata a.r., e fa fede la data del timbro postale di partenza, alla Giunta regionale - Settore LL.PP. e politica della casa - Servizio OO.PP. e servizi.

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) deliberazione con la quale:

viene approvato il quadro delle esigenze da soddisfare con il preventivo di spesa;

si specifica il costo globale dell'intervento proposto;

si impegna l'ente a coprire la differenza di costo fra l'intervento globale e l'eventuale contributo regionale concesso;

b) specifica certificazione attestante la superficie totale utile dei locali destinatari ad asilo nido e il relativo numero dei posti-bambino.

## Art. 3.

*Modalità di erogazione del contributo regionale*

Il contributo regionale concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo della fornitura di arredo, per un importo non superiore all'80% della spesa richiesta e per un massimo di cinquanta milioni.

L'erogazione agli enti locali del contributo regionale in conto capitale, ha luogo con le seguenti modalità:

il 50% sulla base della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura;

il restante 50% su presentazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore alla somma preventivata il saldo sarà ricondotto all'80% dell'importo liquidato.

La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano di riparto dei contributi provvedendo contestualmente alla concessione, impegno e liquidazione.

L'accredito dell'acconto e del saldo finale viene effettuato su apposito conto speciale vincolato, a favore dell'ente beneficiario.

#### Art. 4.

##### *Parametri*

I finanziamenti di cui all'art. 1 vengono ripartiti per il 40% in parti uguali per ciascun ente richiedente e per il rimanente in base ai seguenti parametri:

30% in proporzione diretta ai posti-bambino;

30% in proporzione diretta alla superficie utile dell'immobile destinato ad asilo nido.

#### Art. 5.

##### *Decadenza del contributo, vincolo di destinazione dei fondi e rendicontazione*

Qualora gli enti beneficiari del finanziamento non provvedano all'acquisto degli arredi entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, decadono dal beneficio.

Alla revoca ed al recupero delle somme concesse ed accreditate agli enti indicati nel comma precedente provvede il Servizio di ragioneria su comunicazione del Servizio OO.PP. e servizi.

Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

I comuni sono tenuti a presentare al Servizio riscontro della Giunta regionale il rendiconto finale della fornitura eseguita e la relativa documentazione di spesa, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di liquidazione della spesa per la fornitura.

#### Art. 6.

##### *Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 250.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000, partita n. 27 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (al sett. 15 - tit. 1 - ctg. 5 - sez. 10) il cap. 151532 denominato «Contributi ai comuni e loro consorzi per l'arredamento degli asili nido finanziati con la legge regionale n. 56/1986 con uno stanziamento in termini di sola competenza, di lire 250.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 maggio 1997

FALCONIO

97R0608

## REGIONE SARDEGNA

### LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997 n. 19.

**Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 del 10 giugno 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. L'Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall'esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione.

2. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:

a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle «Regioni - Autonomie locali», pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;

b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo.

#### Art. 2.

##### *Criteri di ripartizione del contributo*

1. Il contributo è così ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l'1 per cento.

2. All'interno di ciascuna categoria di enti il contributo è ripartito:

a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera.

3. All'erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

4. Per l'anno 1997, il decreto di ripartizione del contributo è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati per l'anno 1997 in L. 7.000.000.000; alla determinazione per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997 - 1998 - 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 maggio 1997

PALOMBA

97R0557

## LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997 n. 20.

**Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 concernente: «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 10 del 10 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche di carattere generale*

1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992 n. 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'articolo 11 comma 3 lett. b), numeri 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

2. Le espressioni «dipartimento della salute mentale» e «servizio di neuropsichiatria infantile» di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17 comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n. 15 del 1992 devono intendersi sostituite dalle espressioni «Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici» e «Servizio della tutela materno-infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici».

3. Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n. 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL.

Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti per l'accesso ai servizi*). — 1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'articolo 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal «Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici», dal «Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici» istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria o neuropsichiatria infantile.

Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4*). — 1. Gli enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.

4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 1995 n. 5.

5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.

6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Sussidio economico*). — 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento.

Art. 5.

*Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana».

Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Competenze delle équipe dipartimentali*). — 1. I servizi di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali.

2. Per i casi di carenza nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniera.

3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.»

## Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Stato di bisogno economico*). — 1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

3. I minori, interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni.

4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.»

## Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Procedimento di concessione del sussidio*). — 1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.

2. Il comune, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.

3. Nei dieci giorni successivi il comune trasmette all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.

4. Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.

5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.

6. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4.

7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.»

## Art. 9.

*Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Costituzione*) presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio). — 1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, recante «Assistenza economico-sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna».

3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Verifica delle condizioni cliniche ed economiche*). — 1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 6.

2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.

4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992*

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - (*Istruttoria dei ricorsi*). — 1. Al fine di curare l'istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 16, è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e composta da:

a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;

c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;

d) un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

3. La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

4. I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del ricorso.

5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni e modificazioni.»

## Art. 12.

*Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale, n. 15 del 1992  
Norma transitoria*

1. L'articolo 14 della legge n. 15 del 1992 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

2. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono.

3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 se dipendenti dal Servizio Sanitario Regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.

4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita

#### Art. 13.

##### Supporti organizzativi

1. Alle Commissioni di cui all'articolo 12 della presente legge, le Aziende USL, presso cui le stesse operano assicurano:

- a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;
- b) il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;
- c) l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione.

#### Art. 14.

##### Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44).

1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 5, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1987.

4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.

5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali, di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, come modificato e integrato dal D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.

8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.».

#### Art. 15.

##### Ammontare della retta di ricovero

1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l'ammontare della retta di ricovero di cui all'articolo 20 della legge n. 15 del 1992, come modificato dalla presente legge, è fissato in lire 70.000 al giorno. Per gli anni successivi l'ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 16.

##### Integrazione dell'allegato A della legge regionale n. 15 del 1992

1. Nell'Allegato A alla legge regionale n. 15 del 1992 è aggiunta alla fine la parola «Autismo».

#### Art. 17.

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 12 della presente legge valutati, rispettivamente, in lire 2.000.000 annue e in lire 40.000.000 per l'anno 1997, fanno carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 02102 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 e a quello del capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Gli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 15 fanno carico ai bilanci dei Comuni a valere sui trasferimenti spettanti sui fondi relativi al programma dei servizi socio-assistenziali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1997

PALOMBA

97R0558

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 29.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 33 del 1° luglio 1997)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'esercizio delle funzioni del nucleo speciale di valutazione di cui all'art. 4, 3° comma, della legge regionale 29 agosto 1985 n. 32, viene affidato alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. di Roma, fatti salvi i pareri tecnici per la concessione dei benefici, già formalmente espressi, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal nucleo speciale di valutazione attualmente insediato.

## Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 giugno 1997

DINARDO

97R0614

**LEGGE REGIONALE 24 giugno 1997, n. 30.**

**Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 33 del 1° luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Principi generali*

1. La Regione Basilicata assume il metodo della programmazione quale modalità primaria di esercizio delle proprie funzioni e competenze in materia di sviluppo socio-economico e territoriale e quale terreno permanente di confronto e di cooperazione con i soggetti del territorio, al fine di perseguire uno sviluppo diffuso ed equilibrato del territorio e di realizzare efficaci politiche di coesione di integrazione, dando concreta attuazione ai principi di responsabilità, di solidarietà e di sussidiarietà.

2. Nel processo di definizione e di gestione degli strumenti della programmazione la Regione assicura l'attiva partecipazione delle rappresentanze istituzionali delle comunità locali e di quelle organizzate degli interessi economici professionali e sociali operanti in ambito regionale, individuando nell'esercizio coordinato delle funzioni di programmazione uno strumento fondamentale per la costruzione e lo sviluppo del sistema regionale delle autonomie, così come disegnato nella legge regionale 28 marzo 1996 n. 17.

3. A tal scopo, la presente legge disciplina le procedure della programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e le sue interconnessioni con quella di livello nazionale e comunitario e con quella di livello provinciale e d'area.

Art. 2.

*Strumenti della programmazione regionale*

1. Il metodo della programmazione trova la sua espressione più organica nel Programma regionale di sviluppo (P.R.S.), quale atto fondamentale di governo e di indirizzo dello sviluppo socio-economico e territoriale della Regione.

2. Costituiscono inoltre strumenti della programmazione regionale, correlati al P.R.S.:

- a) il piano di riferimento territoriale regionale e i connessi piani di coordinamento territoriale e provinciali;
- b) i piani di bacino derivanti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 e dalla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43;
- c) i piani settoriali e i progetti speciali di competenza regionale;
- d) i programmi pluriennali delle Province e i piani socio-economici di sviluppo delle Comunità montane e degli enti di gestione dei parchi;
- e) gli atti di programmazione negoziata;
- f) i programmi cofinanziati dall'U.E.;
- g) i piani di attività degli enti strumentali della Regione.

Art. 3.

*Programma regionale di sviluppo*

1. Il Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) viene approvato all'inizio di ogni legislatura, secondo le procedure indicate al seguente art. 4, e trova annuale verifica in occasione dell'approvazione del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (D.A.P.E.F.) di cui al successivo art. 5.

2. Il P.R.S. è costituito da un rapporto generale, eventualmente integrato da ulteriori documenti di sintesi, che, con riferimento alle scelte ed agli orientamenti formulati a livello comunitario e nazionale, definisce gli indirizzi di governo del processo della programmazione e individua:

- a) gli obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione, nonché le priorità da perseguire nell'arco temporale di vigenza del programma, le azioni e gli interventi settoriali e territoriali ritenuti strategici;
- b) gli orientamenti regionali relativi a programmi ed azioni di intervento di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché degli enti e delle aziende di rilevanza nazionale;
- c) le indicazioni per la predisposizione dei piani di settore ed i progetti speciali di competenza regionale e le direttive programmatiche per gli enti strumentali della Regione;
- d) le linee di coordinamento per l'elaborazione dei programmi pluriennali delle Province e dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità montane, dei programmi integrati d'area e degli atti di programmazione negoziata;
- e) il quadro delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - disponibili o, comunque, attivabili per la realizzazione delle azioni e degli interventi programmati;
- f) le misure di accompagnamento e di raccordo, di carattere normativo, amministrativo ed organizzativo, indispensabili per l'attuazione del programma.

Art. 4.

*Procedure di formazione del P.R.S.*

1. La Giunta regionale, in conformità con gli indirizzi contenuti nella relazione programmatica approvata dal Consiglio regionale all'atto dell'elezione del Presidente e della Giunta regionale, predispone lo schema di P.R.S. per il quinquennio di riferimento.

2. Lo schema di P.R.S. è costituito da un rapporto preliminare contenente le indicazioni e le opzioni di massima relative:

- a) agli obiettivi generali di sviluppo socio-economico e territoriale della Regione;
- b) agli assi strategici settoriali e territoriali a valenza regionale;
- c) ai caratteri ed ai vincoli dei programmi a dimensione sub-regionale;
- d) alle procedure e modalità di attuazione del programma.

3. Lo schema di P.R.S. è tempestivamente trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, agli enti strumentali ed al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), di cui al successivo art. 14.

4. La Giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente delle autonomie, convoca una sessione plenaria delle istituzioni locali per stabilire le modalità di svolgimento di conferenze di programmazione decentrate sul territorio, onde consentire agli enti locali di concorrere attivamente alla definizione delle scelte del P.R.S.. Analogamente, vengono definite d'intesa con il C.R.E.L. le più opportune forme di partecipazione delle forze economiche e sociali alle predette conferenze di programmazione.

5. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S. le Province procedono a raccogliere e coordinare le osservazioni sulla proposta di P.R.S. espresse dai Comuni e dalle Comunità montane.

6. Entro 90 giorni dalla ricezione dello schema di P.R.S., il C.R.E.L. provvede a far pervenire alla Giunta regionale le proprie osservazioni e proposte, unitamente ad eventuali documenti prodotti dai soggetti organizzati della realtà economica, sociale e professionale operanti nella Regione.

7. Sulla base dei contributi formulati dagli Enti locali e dal C.R.E.L., ovvero scaturiti dalle conferenze di programmazione, entro i successivi 30 giorni la Giunta regionale adotta la proposta definitiva del P.R.S. e la trasmette al Consiglio regionale per l'esame e la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto regionale.

8. La predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. è curata dall'Assessore alla programmazione economica e finanziaria che si avvale delle strutture operative del Dipartimento, di gruppi di lavoro interdipartimentali, nonché di consulenze specializzate esterne all'amministrazione regionale.

9. Per la definizione delle azioni e degli interventi da candidare a finanziamento mediante l'attivazione di risorse comunitarie, la struttura incaricata della predisposizione dello schema preliminare e della proposta definitiva del P.R.S. procederà ad acquisire indicazioni ed osservazioni della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1996.

#### Art. 5.

##### *Documento annuale di programmazione economica e finanziaria*

1. L'attuazione del P.R.S. viene specificata e verificata annualmente in sede di approvazione del Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (D.A.P.E.F.), che viene approvato dal Consiglio regionale, con proposta della Giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. In riferimento al P.R.S., il D.A.P.E.F.:

a) documenta lo stato di attuazione del P.R.S. nel suo complesso e nelle sue articolazioni settoriali e territoriali;

b) indica le azioni e gli interventi di competenza regionale ritenuti prioritari nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, specificando quelli da attuare mediante l'attivazione delle risorse comunitarie disponibili o, comunque, mobilitabili;

c) illustra l'evoluzione dei flussi finanziari e delle politiche di gestione finanziaria della Regione, individuando anche l'ammontare e la finalizzazione delle risorse finanziarie-comunitarie, nazionali e regionali - da destinare alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al precedente art. 2, secondo comma;

d) precisa le misure di accompagnamento legislative, amministrative ed organizzative da adottare per l'implementazione del P.R.S.

3. Il D.A.P.E.F., sottoposto alla preventiva discussione delle istituzioni locali, appositamente convocate in sessione plenaria, e del C.R.E.L., viene adottato dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 11 della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, il Nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 12 e, specificatamente in relazione alle azioni ed agli interventi da realizzare attraverso risorse comunitarie, la Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale.

#### Art. 6.

##### *Procedure di approvazione degli strumenti di programmazione*

1. Il P.R.S. è approvato secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4. Eventuali adeguamenti o modifiche vengono proposti ed approvati con le medesime modalità.

2. I piani settoriali ed i progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali competenti sono adottati dalla Giunta regionale previo parere del Nucleo di valutazione e dopo aver sentiti la Conferenza permanente delle autonomie locali ed il C.R.E.L., e quindi trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Gli enti strumentali della Regione predispongono i rispettivi programmi di attività in coerenza con gli indirizzi formulati nel P.R.S. e li approvano, previa acquisizione del parere di compatibilità del Nucleo di valutazione.

4. Le amministrazioni provinciali approvano i rispettivi programmi pluriennali nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel P.R.S., previa acquisizione delle osservazioni dei Comuni, delle Comunità montane e del C.R.E.L.

Analogamente le Comunità montane approvano i rispettivi piani di sviluppo socio-economici avendo cura di acquisire i contributi dei Comuni interessati e delle forze sociali ed economiche operanti sul territorio di competenza.

5. Le modalità di definizione e di attivazione degli strumenti di pianificazione e gestione del territorio sono specificate dalle leggi di disciplina della materia.

#### Art. 7.

##### *Studi e progetti per l'attuazione del P.R.S.*

1. Al fine di disporre di ogni utile dato conoscitivo circa la produzione programmatica e progettuale dei soggetti della programmazione regionale, il Dipartimento programmazione economica e finanziaria provvede alla ricognizione sistematica di studi, progetti, documenti ed elaborati attinenti all'attuazione degli interventi del P.R.S. sul territorio.

2. Nel quadro delle opzioni strategiche del P.R.S. la Giunta regionale attiva il ricorso alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la predisposizione degli studi e degli elaborati progettuali relativi a grandi interventi infrastrutturali di interesse regionale.

#### Art. 8.

##### *Programmazione negoziata*

1. La Regione riconosce e promuove gli atti di programmazione negoziata quali strumenti fondamentali di concertazione delle azioni degli interventi pubblici e privati finalizzati allo sviluppo locale.

2. Costituiscono atti di programmazione negoziata:

a) le intese istituzionali di programma tra lo Stato e la Regione e i conseguenti accordi di programma-quadro;

b) gli accordi di programma, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d'area e ogni altra forma di cooperazione e d'intesa, comunque denominata, sottoscritta da soggetti pubblici e privati nel rispetto delle normative vigenti;

c) i programmi integrati d'area promossi da enti locali, comprendenti investimenti produttivi, infrastrutture e servizi e finalizzati a realizzare ben definite condizioni di sviluppo locale sostenibile, attraverso l'attivazione di risorse proprie degli enti promotori e di provenienza regionale, nazionale e comunitaria.

3. In coerenza con le indicazioni contenute nel P.R.S., la Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare e dopo aver consultato il C.R.E.L. e la Conferenza permanente delle autonomie, può emanare apposite direttive per disciplinare le condizioni e le modalità dell'eventuale partecipazione regionale, avendo riguardo alle disposizioni emanate dagli organi della programmazione nazionale e comunitaria.

4. Gli atti di programmazione negoziata coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi fissati nei P.R.S. e redatti in maniera conforme alle indicazioni contenute nelle direttive della Giunta regionale, qualora prevedono oneri finanziari a carico della Regione, sono inseriti nel D.A.P.E.F., previo parere del Nucleo di valutazione.

## Art. 9.

*Programmi cofinanziati dall'Unione Europea*

1. Il P.R.S. costituisce atto di indirizzo per la predisposizione delle proposte regionali di attivazione di programmi cofinanziati dall'Unione europea. Le modalità di finanziamento e di gestione dei programmi comunitari a valenza regionale approvati dalla Commissione europea sono definite annualmente dal D.A.P.E.F.

2. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi comunitari a finalità strutturale (FEAOG, FESR, FSE) sono definite dalla Commissione tecnica interdipartimentale della Cabina di Regia dei programmi nazionali e comunitari di interesse regionale, che individua altresì le strutture dipartimentali ed interdipartimentali titolari della predisposizione delle proposte di programma e responsabili della gestione dei programmi definitivamente ammessi al cofinanziamento comunitario.

3. Le proposte programmatiche, di cui al precedente comma, sono adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione economica e finanziaria, previa consultazione del Comitato misto della Cabina di Regia, ed acquisizione del parere di compatibilità rispetto al P.R.S. del Nucleo di valutazione, ed approvate dal Consiglio regionale.

4. La deliberazione consiliare di approvazione della proposta regionale di attivazione di programmi comunitari a valere sui Fondi a finalità strutturale costituisce atto di indirizzo per la Giunta regionale nel corso dell'attività di partenariato con i competenti servizi comunitari, nonché autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l'approvazione del programma in sede comunitaria.

5. La decisione della Commissione europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato con risorse comunitarie, è comunicata tempestivamente dalla Giunta al Consiglio regionale che ne prende atto.

6. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le integrazioni ai programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea sono assunte nelle sedi e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni comunitarie in tema di partenariato e comunicate dalla Giunta al Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previa valutazione della Commissione tecnica interdipartimentale e del Comitato misto della Cabina di Regia, può emanare direttive per la gestione e la attuazione dei programmi regionali cofinanziati dall'U.E.

8. Le proposte di programma relative alle iniziative comunitarie ed altre forme di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare proposte) sono predisposte dai Dipartimenti competenti ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo esame della cabina di regia.

9. Le proposte regionali e le relative decisioni comunitarie di ammissione ai finanziamenti sono tempestivamente comunicate alle competenti Commissioni Consiliari.

10. Le decisioni della Commissione europea con le quali si approvano in via definitiva programmi comunitari a valenza regionale e le modifiche degli stessi, nonché le relative direttive di attuazione, sono pubblicate per esteso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

## Art. 10.

*Sessione comunitaria del Consiglio*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e di definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.

2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione contenente lo stato di avanzamento dei singoli programmi comunitari in corso di attuazione, nonché l'indicazione delle iniziative che l'Esecutivo intende intraprendere nel corso dell'esercizio finanziario in tema di politiche comunitarie.

3. Alla relazione della Giunta regionale devono essere allegati il parere del Nucleo di valutazione circa la compatibilità dei programmi comunitari attivati con il P.R.S. e le osservazioni del Comitato misto sull'azione complessiva della Regione in campo comunitario.

4. La deliberazione del Consiglio regionale, in merito alla relazione annuale in materia di politiche comunitarie, costituisce per la Giunta regionale atto di indirizzo in tema di attivazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie.

## Art. 11.

*Accelerazione delle procedure*

1. Al fine di assicurare la pronta attuazione dei progetti e degli interventi indicati nel P.R.S. ed inseriti nel Documento annuale di programmazione economica e finanziaria, le strutture e gli organismi regionali preposti alla valutazione degli stessi — ovvero al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque denominati — operano di concerto ed istruiscono le relative pratiche con priorità rispetto ad ogni altra, adottando i provvedimenti di competenza entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il Presidente della Giunta regionale — allo scopo di acquisire intese, concerti ed autorizzazioni, comunque denominati, di competenza di differenti Amministrazioni e necessari alla cantierabilità di progetti ed interventi ammessi a finanziamento — può convocare apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché promuovere specifici accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 dell'8 agosto 1990.

3. Il mancato rispetto da parte degli enti attuatori dei tempi e delle modalità di realizzazione dei progetti e degli interventi ammessi a finanziamento determina, in assenza di comprovati elementi giustificativi laddove è possibile la sostituzione della Regione all'ente inadempiente e, nelle altre ipotesi, la revoca del finanziamento, il recupero delle somme eventualmente versate e l'assegnazione del contributo ad altro progetto di pronta cantierabilità.

4. Sulla tempestiva e regolare attuazione dei programmi esercita funzioni di vigilanza e di monitoraggio la Cabina di Regia, che adotta le misure organizzative più opportune e propone alla Giunta regionale i provvedimenti necessari a consentire la realizzazione degli investimenti.

5. I pareri previsti dalla presente legge hanno carattere consultivo e non vincolante e devono essere resi, quando non diversamente disposto, non oltre il 15° giorno dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso positivamente.

## Art. 12.

*Nucleo di Valutazione Tecnico-Economica*

1. Presso il Dipartimento per la programmazione economica e finanziaria è istituito un Nucleo di valutazione tecnico-economica, composto da dirigenti regionali individuati dal Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento e da esperti esterni di qualificata competenza tecnico-scientifica nominati dalla Giunta regionale, nonché dal dirigente titolare dell'ufficio responsabile della gestione del P.R.S., con funzioni di segretario.

2. Il Nucleo di valutazione, su richiesta della Giunta regionale:

a) formula osservazioni e valutazioni in merito allo stato di attuazione del P.R.S. ed alle azioni ed interventi da finanziare annualmente in occasione dell'adozione del D.A.P.E.F.;

b) esprime pareri di compatibilità con gli indirizzi formulati nel P.R.S. in merito ai seguenti documenti:

piani settoriali e progetti speciali predisposti dai Dipartimenti regionali;

programmi di attività degli enti strumentali;

atti di programmazione negoziata;

proposte di attivazione di programmi comunitari;

c) svolge attività di supporto e di consulenza in materia di programmazione socio-economica e territoriale di competenza della Regione.

## Art. 13.

*Valutazione dell'impatto occupazionale e produttivo*

1. I soggetti attuatori degli interventi per la realizzazione delle opere pubbliche e lavori pubblici di interesse pubblico di importo superiore a 2 miliardi di lire e di acquisto di beni e servizi di importi superiori a 1 miliardo di lire, approvano, contestualmente alla deliberazione di approvazione del progetto dell'opera pubblica e dei lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, una relazione denominata «Valutazione d'impatto occupazionale produttivo» (VIOP), nella quale vengono analizzati gli effetti che le scelte effettuate producono sull'incremento dell'occupazione e sul rafforzamento delle strutture produttive e di servizio. La relazione VIOP costituisce un allegato ai provvedimenti di approvazione del progetto o della spesa.

2. La relazione VIOP contiene l'analisi delle alternative prese in considerazione per la realizzazione delle opere e per l'acquisto di beni e servizi ed illustra le relative risultanze in ordine al rapporto costi/benefici, ai prevedibili incrementi occupazionali diretti ed indiretti, all'impatto sulle strutture produttive, di servizio e di ricerca dell'apparato economico.

3. La relazione VIOP è redatta sulla base di linee-guida deliberate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

4. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

5. I soggetti attuatori possono redigere direttamente la relazione del VIOP oppure avvalersi di istituti universitari, di istituti di ricerca della Regione, di studi professionali e strutture pubbliche e private di ricerca competenti nelle materie economiche e sociali.

## Art. 14.

*Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*

1. Al fine di affermare l'autonomia della società regionale e di favorire il concorso pluralistico delle rappresentanze degli interessi economici, professionali e sociali alla definizione delle politiche regionali di sviluppo è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (C.R.E.L.), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali di Basilicata.

2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il C.R.E.L.:

a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo, su scala regionale e locale;

b) formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realtà economica, sociale produttiva ed occupazionale della Basilicata;

c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli Enti strumentali e locali, nonché ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio-economica e territoriale.

3. Sono organi del C.R.E.L.:

a) l'Assemblea;

b) l'Ufficio di Presidenza;

c) il Presidente.

4. L'Assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è composta da cinquantacinque membri, individuati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consultiva competente, in rappresentanza delle organizzazioni e istituzioni di seguito specificate, in base al criterio della maggiore rappresentatività su scala regionale, di cui:

a) dodici in rappresentanza delle organizzazioni sindacali del lavoro dipendente;

b) otto in rappresentanza delle organizzazioni dell'imprenditoria;

c) quindici in rappresentanza delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni;

d) quattro in rappresentanza degli istituti del credito, delle assicurazioni e della finanza;

e) tre in rappresentanza degli enti pubblici economici;

f) quattro in rappresentanza delle realtà culturali (scuola, università, ricerca, informazione);

g) quattro in rappresentanza dell'associazionismo giovanile, femminile, ambientalista e del volontariato;

h) cinque esperti di materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del C.R.E.L. è composto di tredici membri ed è eletto, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui al comma precedente, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lettere a) e c), di due per quelle di cui alla lettera b) e di uno per i soggetti rappresentati in ciascuna delle lettere successive.

6. L'Ufficio di Presidenza elegge al suo interno il Presidente del C.R.E.L. con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. La riunione di insediamento dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che sovrintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti.

8. Gli organi del C.R.E.L. durano in carica per l'intera legislatura regionale e vengono rinnovati entro i primi sei mesi della legislatura successiva. Per il loro funzionamento l'Assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con la deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale.

9. Ai lavori dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione, degli Enti locali e strumentali, nonché esperti di riconosciuta qualificazione.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il C.R.E.L. si avvale di una segreteria tecnica, composta da personale regionale appositamente assegnato con atto deliberativo della Giunta regionale.

11. Al Presidente del C.R.E.L. viene attribuita una indennità lorda di carica pari al 15% di quella del Consigliere regionale. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea sono riconosciute le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

12. Gli oneri di finanziamento del CREL, valutati per il corrente esercizio finanziario in L.50 milioni, sono coperti dalle disponibilità previste sul Cap. 550 del Bilancio regionale. Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio prevederanno i relativi oneri sullo stesso e corrispondente capitolo del bilancio regionale.

## Art. 15.

*Osservatorio economico regionale*

1. È istituito presso il C.R.E.L. l'Osservatorio economico regionale, quale strumento di analisi per il monitoraggio delle politiche di sviluppo, al servizio della Regione, delle istituzioni locali, delle forze sociali, culturali e produttive della Basilicata.

2. L'Osservatorio provvede a:

a) raccogliere in maniera sistematica e divulgare con periodicità regolare dati e informazioni relativi alle dinamiche socio-economiche a scala regionale e interregionale;

b) aggiornare permanentemente gli elementi di conoscenza e di riscontro circa lo stato degli investimenti pubblici e privati in Basilicata;

c) promuovere l'interscambio di informazioni economiche con analoghe strutture di analisi e ricerca operanti su scala nazionale e comunitaria.

3. Alla strutturazione tecnica dell'Osservatorio si provvederà con provvedimento della Giunta regionale sentito l'ufficio di presidenza del C.R.E.L., con il quale si disporrà l'assegnazione del relativo personale e si determineranno gli indirizzi funzionali e i criteri per l'attivazione di convenzioni o consulenze specializzate.

## Art. 16.

*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale n. 47 del 31 agosto 1993, contenente disposizioni in materia di «Procedure della Programmazione» e abrogata.

## Art. 17.

*Norme Transitorie*

1. Il Programma regionale di sviluppo relativo alla legislatura regionale in corso è approvato entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione della legge regionale sull'uso e tutela del suolo, le Province possono attivare le procedure per la redazione delle fasi conoscitive e valutative del Piano territoriale di coordinamento, d'intesa con la Regione.

## Art. 18.

*Pubblicazione della legge*

1. La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 24 giugno 1997

DINARDO

97R0615

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 41.

**Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 16 giugno 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il titolo della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.».

## Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Possono essere soci della Fidi Toscana S.p.A. i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, le banche.».

## Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A., conseguente alla quota azionaria di sua proprietà ed alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, quarto e undicesimo comma, e 16 della presente legge.».

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non può avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art. 60 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non possono avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 30%».

## Art. 4.

1. Dopo l'art. 3, il titolo del Capo II «GARANZIA E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI» è sostituito da «ATTIVITÀ».

2. L'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Finalità*). La Fidi Toscana S.p.A. si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, imprese che, seppur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese in particolare alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili.

La Fidi Toscana S.p.A. presta altresì la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica.

La Giunta indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal Consiglio regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane ed alla cooperazione.

Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine, l'intervento dovrà orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalità di rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali, prefissati dalle direttive del Consiglio regionale, non eccedenti i due terzi delle disponibilità destinate a garantire le operazioni di credito a medio termine.

Il Consiglio regionale emana le direttive di cui al comma precedente previa consultazione degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.

La Fidi Toscana S.p.A. assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli

artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali.

La Fidi Toscana S.p.A. concede prestiti partecipativi ad imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi due, tre e quattro della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

La Fidi Toscana S.p.A. stipula con le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, contratti di associazione in partecipazione.

La Fidi Toscana S.p.A. può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. La Fidi Toscana S.p.A. può assumere partecipazioni in società costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana. La Fidi Toscana S.p.A., può assumere partecipazioni in società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare, in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile.

Il Consiglio regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana S.p.A., in merito all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, in merito alla concessione di prestiti partecipativi, in merito alla stipula di contratti di associazione in partecipazione, in merito all'assunzione di partecipazioni in società finanziarie o di servizi, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione Toscana nel Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.».

#### Art. 5.

1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, la parola «convertibili» è soppressa.

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

#### Art. 6.

1. Il titolo dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Contributi delle imprese).

2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«L'ammontare del contributo di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,25 per cento del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione».

3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32, è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente è tenuta a versare alla società un contributo che sarà destinato a coprire le spese di gestione. Il Consiglio di amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza prestata alle imprese.».

#### Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Convenzioni con le banche) — Con le modalità stabilite dal successivo art. 9, la Fidi Toscana S.p.A. stipula con le banche una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalità e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie.

Le convenzioni devono stabilire in particolare le seguenti condizioni:

- a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
- b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche;
- c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in multiplo del patrimonio;
- d) le modalità della partecipazione delle banche al controllo sulla consistenza del patrimonio;
- e) le modalità di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione della banca e del Comitato tecnico;
- f) le modalità con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dalla banca entro un mese dal ricevimento della domanda. Il Comitato Tecnico ed il rappresentante della banca convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie delle banche e delle informazioni eventualmente assunte dal Comitato Tecnico, la concessione del finanziamento garantito;
- g) le modalità per l'azione di recupero delle insolvenze;
- h) le condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine;
- i) le modalità per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali.».

#### Art. 8.

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Modalità per la stipulazione delle convenzioni). La Fidi Toscana S.p.A. stipula le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine con tutte le banche che accettino le condizioni richiamate al precedente art. 8.

Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per operazioni di credito a medio termine, specificano per ogni banca le condizioni richiamate all'art. 8, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.

#### Art. 9.

1. Gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è inserito il seguente «Capo III ORGANI SOCIETARI».

#### Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Funzioni del Consiglio di amministrazione). — Il Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A. svolge le funzioni indicate dallo statuto e dalle vigenti disposizioni di legge.

È comunque compito del Consiglio di amministrazione:

a) dettare istruzioni, da rendersi pubbliche, al Comitato Tecnico di cui al successivo art. 11 in attuazione delle direttive impartite dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 4;

b) determinare le modalità specifiche per la stipulazione delle convenzioni con le banche oltre a quelle indicate dal precedente art. 9;

c) deliberare l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi delle imprese ai sensi del precedente art. 7;

d) stabilire le modalità di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza;

e) deliberare la concessione delle garanzie sussidiarie, l'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, la concessione di prestiti partecipativi, la stipula di contratti di associazione in partecipazione, la partecipazione in società finanziarie e di servizi;

f) deliberare l'eventuale istituzione di un comitato esecutivo scelto tra i suoi membri al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui alla disciplina civilistica;

g) assumere tutte le decisioni non assegnate dalla presente legge o dallo statuto ad altri organi della Società.»

#### Art. 12.

1. L'articolo 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Composizione del Comitato Tecnico*). — Fanno parte del Comitato Tecnico:

a) il Presidente;

b) due esperti effettivi per ogni categoria economica che partecipano alle sole sedute concernenti l'esame delle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza. Gli esperti sono designati dalle associazioni economiche di categoria che partecipano alla Società. Nel caso in cui per una stessa categoria vi siano più di due associazioni, la designazione avviene secondo un criterio di rotazione. Le categorie designano dei sostituti agli esperti effettivi, in caso di loro impedimento od assenza o per favorire una maggiore conoscenza del problema specifico;

c) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane;

d) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le funzioni di segreteria del Comitato Tecnico sono assolte da un dipendente della Società.

Tutti i membri del Comitato Tecnico sono nominati dal Consiglio di amministrazione della Società e restano in carica 3 anni.

Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alla lettera a) del seguente art. 12 partecipa il rappresentante della banca finanziatrice. Alle sedute del Comitato Tecnico relative alle attribuzioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 12 partecipa il Direttore Generale della Fidi Toscana S.p.A. o un suo delegato.»

#### Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Attribuzioni del Comitato Tecnico*). — Il Comitato Tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio di amministrazione in merito:

a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base del l'istruttoria predisposta dalla banca;

b) alla validità dei progetti di investimento per le operazioni di consulenza sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa;

c) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazione in partecipazione.»

#### Art. 14.

1. Gli articoli 13, 14 e 14-bis della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati la dizione «Capo III ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON IMPRESE ARTIGIANE», gli articoli 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies.

#### Art. 15.

1. L'articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Bilancio e relazione semestrale*). — La Fidi Toscana S.p.A. presenta annualmente alla Giunta regionale ed al Consiglio il bilancio d'esercizio redatto ai sensi di legge. La Fidi Toscana S.p.A. presenta altresì alla Giunta regionale ed al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale contenente il bilancio d'esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi, con un particolare riferimento alle attività più rilevanti.

#### Art. 16.

Dopo l'articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è abrogata la dizione «Capo IV ORGANI SOCIETARI».

#### Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza definiti dal D.Lgs. 1° settembre 1933, n. 385.»

#### Art. 18.

1. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 1997

SILIANI

(incaricato con D.P.G.R. 2 giugno 1997, n. 94)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 5 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 giugno 1997.

97R0645

## LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 42.

**Concorso della Regione Toscana al riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1995 e 1996.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 16 giugno 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Toscana, al fine di creare pari condizioni nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, promuove i risanamenti aziendali, erogando contributi a parziale ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'intervento straordinario della Regione, determinato nell'importo globale massimo di L. 30 miliardi, è erogato a favore delle aziende per le quali gli Enti locali non debbano provvedere alla copertura dei relativi disavanzi ai sensi dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e, per una quota non inferiore al 30% del totale, a favore di tutte le altre aziende ed Enti esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

2. Il contributo regionale di cui al comma 1 è ripartito fra le aziende il cui piano di riassorbimento previsto dall'art. 1 della legge 204/1995 sia stato approvato dagli enti concedenti, e che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione ai contributi complessivamente assegnati ai sensi della legge regionale 1/1984 negli anni 1995 e 1996, ed applicando al riparto così ottenuto un coefficiente moltiplicativo inversamente proporzionale al disavanzo per Km. esercizio; detto contributo non potrà comunque eccedere i disavanzi certificati e rideterminati in conformità ai principi contabili stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3701 del 19 giugno 1995.

3. Nel caso in cui col contributo medesimo non si venga ad estinguere il deficit certificato, l'azienda è tenuta a coprire con risorse proprie, o comunque diverse da quelle regionali messe a disposizione con la presente legge, il disavanzo residuo.

4. Alle aziende cui è dovuto il contributo in conformità a quanto previsto al comma 2 può essere erogato un acconto pari all'80% della quota spettante per il biennio 1995-96 calcolato in proporzione ai contributi complessivamente ad esse erogati in base alla legge regionale 1/1984 per il valore medio relativo agli anni 1994 e 1995. Il saldo del contributo verrà erogato successivamente alla determinazione regionale conclusiva relativa all'esercizio 1996 in conformità all'art. 11 della legge regionale 1/1984.

## Art. 2.

1. È autorizzata l'assunzione di un mutuo fino all'importo massimo di L.30 miliardi per il concorso della Regione al riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico di cui all'art. 1.

2. Il mutuo di cui al primo comma, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, sarà contratto ad un tasso iniziale massimo non superiore al 10% effettivo annuo e con rata di ammortamento decorrente dall'1 gennaio 1998.

3. In caso di eventuale maggiorazione della rata annuale massima di ammortamento determinata in L. 5 miliardi derivante, nel corso dell'ammortamento, dalla variabilità del tasso o degli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, saranno apportate le occorrenti variazioni ai bilanci annuali e pluriennali con le singole leggi di bilancio.

4. Agli oneri di preammortamento per l'anno 1997 e di ammortamento per gli esercizi successivi si fa fronte con le disposizioni del successivo articolo 3.

## Art. 3.

1. Alla copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 1 decorrente dall'anno 1997 e quantificabile per tale anno in L. 2,5 miliardi si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997, da effettuarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa»:

*(Omissis).*

Agli oneri di ammortamento decorrenti dall'1 gennaio 1998 si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con leggi di bilancio annuale e pluriennale, utilizzando allo scopo, nell'ambito delle leggi di bilancio per gli anni 1998 e 1999, gli stanziamenti di L. 5 miliardi per ciascun anno disposti dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 4 in appositi fondi globali sul capitolo corrispondente al cap. 50000 del bilancio 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 1997

SILIANI

(incaricato con D.P.G.R. 2 giugno 1997, n. 94)

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 giugno 1997.*

97R0646

## LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 43.

**Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 «Istituzione di un fondo per la progettazione della rete stradale di interesse regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 giugno 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1996 n. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Fondo regionale*). 1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito un fondo per l'assegnazione di contributi alle Province e ai Comuni capoluogo di Provincia che provvedano alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi, concorrendo alla spesa in misura non inferiore al 30%; il contributo regionale è erogato fino a completa copertura del costo di progettazione comprensivo di tutti gli studi connessi».

## Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge 25 luglio 1996 n. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità e termini di presentazione delle domande*). — 1. Le Province e i Comuni capoluogo di provincia interessati presentano apposita domanda per la concessione dei contributi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana del piano di indirizzo di cui all'art. 4.  
2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge 25 luglio 1996 n. 58 è abrogato».

## Art. 3.

L'art. 5 della legge 25 luglio 1996 n. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Assegnazione dei contributi e degli incarichi di progettazione*) — 1. La Giunta regionale assegna i contributi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3. L'incarico di progettazione deve essere affidato entro 10 mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza».

## Art. 4.

Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 25 luglio 1996 n. 58 è aggiunto il seguente:

«4. Il termine di cui all'art. 5 per l'affidamento degli incarichi relativi alle istanze di contributo finanziate per l'anno 1996 è fissato al 30 novembre 1997».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 giugno 1997

## CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 giugno 1997.*

97R0646

## LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 44.

### Programma di finanziamento degli interventi sugli immobili del Patrimonio storico-artistico per l'anno 1997.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 30 giugno 1997)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

#### Oggetto

1. Per l'anno 1997 la Regione finanzia un programma di interventi a favore degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà non statale soggetti alla legge 1° giugno 1939 n. 1089.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature tecniche in immobili di proprietà pubblica o privata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere cofinanziati dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili nella misura di cui all'art. 4.

4. È fatta salva la competenza delle Sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici in materia di tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori.

## Art. 2.

#### Finanziamento degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione assegna alle Province un finanziamento complessivo di L. 8.000.000.000 (otto miliardi).

2. Il 90% dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a L. 7.200.000.000 (sette miliardi e duecento milioni) è ripartito tra le Province applicando i pesi percentuali dei finanziamenti erogati alle dieci aree provinciali della Regione, con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 585/1994 e n. 166/1995, come da tab. 1 allegata.

3. Il 10% dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a L. 800.000.000 (ottocento milioni), è assegnato, in funzione perequativa, alle 6 Province escluse dai finanziamenti di cui alla legge regionale 10 maggio 1996, n. 38, in base ai rapporti percentuali di cui alla tabella 2 allegata.

4. I finanziamenti complessivi assegnati a ciascuna Provincia sono stabiliti nella misura contenuta nella tabella 3 allegata.

## Art. 3.

#### Piani Provinciali

1. Le Province, consultate le Sovrintendenze, predipongono e approvano piani di finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e definiscono le modalità del controllo sulla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

2. I Piani provinciali di finanziamento individuano e definiscono: il soggetto beneficiario e attuatore, il Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento ammesso a contributo, la descrizione sintetica dell'intervento, il costo totale dell'opera, la data di inizio e di completamento dei lavori, l'entità del contributo assegnato.

3. Nelle deliberazioni di approvazione dei piani provinciali le Province danno atto della conformità degli interventi ammessi a contributo ai requisiti ed ai criteri fissati dagli articoli 4 e 5.

4. I contributi destinati da ciascuna Provincia nel Piano indicato nel presente articolo devono risultare di importo medio non inferiore a 100.000.000 (cento milioni) di lire.

5. Le Province nell'ambito dei Piani Provinciali di cui al comma 1, predispongono ed approvano un elenco degli interventi dichiarati ammissibili in ordine di priorità.

6. L'approvazione dei piani di finanziamento di cui al comma 1 deve essere deliberata dalle Province entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 8.

## Art. 4.

#### Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Per l'assegnazione dei contributi le Province accertano la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) costo totale dell'intervento non inferiore a lire 100 milioni;

b) disponibilità di progetto esecutivo munito del nulla osta della competente Sovrintendenza;

c) opere di completamento o lavori in grado di conseguire risultati di compiutezza funzionale entro il termine del 31 dicembre 1998;

d) cofinanziamento garantito dal richiedente nella seguente misura minima:

d1. 40% del costo totale degli interventi ammessi a contributo localizzati nei territori classificati montani, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

d2. 60% del costo totale degli interventi ammessi a contributi nei rimanenti casi.

2. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera d) del precedente comma 1, si tiene conto anche degli importi dei lavori già finanziati con risorse non regionali, avviati in data successiva al 1° giugno 1996.

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono dichiarare che la consegna dei lavori per gli interventi avverrà entro il 28 febbraio 1998.

## Art. 5.

*Priorità*

1. Le Province assegnano i finanziamenti in via prioritaria per le esigenze di completamento degli interventi già in corso di realizzazione con finanziamento da parte degli Enti locali e dei soggetti interessati.

## Art. 6.

*Controllo e verifica*

1. Le Province esercitano le funzioni di verifica e controllo sulla realizzazione dei singoli specifici interventi ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. Le Province verificano che i soggetti beneficiari abbiano adempiuto alla consegna dei lavori entro il 28 febbraio 1998. In caso di mancato rispetto totale o parziale di tale adempimento, le Province procedono alla conseguente revoca del finanziamento ed all'attribuzione delle risorse recuperate agli interventi ammissibili di cui all'articolo 3, comma 5 secondo l'ordine di priorità.

3. In caso di totale o parziale mancata utilizzazione dei finanziamenti regionali entro il termine del 31 dicembre 1998, la Provincia procede alla revoca del finanziamento relativo e al recupero delle somme non impiegate che sono utilizzate nella successiva annualità sulla base di specifiche disposizioni legislative regionali.

## Art. 7.

*Erogazione dei finanziamenti*

1. La Giunta regionale acquisiti i Piani provinciali di cui all'art. 3, provvede all'erogazione dei finanziamenti alle Province, secondo la ripartizione di cui all'art. 2 e alla tabella 3 allegata.

2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale copia dei Piani Provinciali di finanziamento.

## Art. 8.

*Presentazione delle domande*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati all'ottenimento dei contributi presentano alla Provincia competente per territorio domanda di finanziamento attestante il possesso di requisiti richiesti dall'art. 4.

## Art. 9.

*Rendicontazione delle Province e relazione sull'attuazione del Piano*

1. Le Province sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla legge regionale 20 marzo 1997, n. 22 e all'art. 112 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni per i finanziamenti di cui all'art. 2.

2. Le Province trasmettono, entro il 31 gennaio 1999, alla Regione una relazione sull'attuazione dei Piani provinciali di finanziamento nonché sugli eventuali provvedimenti di revoca adottati. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge entro il 31 marzo 1999.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dell'importo di lire 8.000.000.000 (otto miliardi) stanziato sul capitolo 16050 «Finanziamento intervento immobili patrimonio storico-artistico (legge 14 marzo 1968 n. 292)» del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 (legge regionale 15 gennaio 1997, n. 4).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 20 giugno 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 giugno 1997.*

(Omissis).

97R064E

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 19.

**Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 30 del 21 giugno 1977)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Nomine e designazioni di competenza regionale*

1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

*Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico.»

## Art. 3.

*Requisiti*

1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati devono essere in possesso di:

- a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;
- b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.

2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.

## Art. 4.

*Documentazione dei requisiti*

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) i titoli di studio;
- c) l'elenco delle cariche ricoperte attualmente e precedentemente in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri;
- d) il curriculum professionale e l'occupazione attuale;
- e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
- f) l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;
- g) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione ed il reddito denunciato nell'anno precedente;
- h) l'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

i) l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione.

2. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti.

## Art. 5.

*Incompatibilità e limiti agli incarichi*

L'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
- b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
- c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
- d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
- e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili.

7. Nessuno può essere chiamato a ricoprire lo stesso incarico per più di due mandati consecutivi».

## Art. 6.

*Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali*

1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, la cui nomina o designazione è di competenza della Regione, sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 7.

*Albo delle nomine*

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dalla Presidenza della Regione secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

2. Nell'albo devono essere indicati:

- a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;
- b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto alla nomina o designazione;
- c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
- d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;
- e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico.

3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.

4. Dall'albo sono depernati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.

## Art. 8.

*Pubblicità dell'attività svolta*

1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un organo di cui facciano altresì parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dallo stesso organo alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina.

## Art. 9.

*Adeguamento degli statuti degli enti locali*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa in materia di criteri per le nomine.

## Art. 10.

*Funzionamento della Commissione paritetica  
(articolo 43 dello Statuto siciliano)*

1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

capitolo 10648 lire 50 milioni;

capitolo 10698 lire 150 milioni.

4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

## Art. 11.

*(Articolo omissis in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

## Art. 12.

*Disposizioni in materia di indennità  
e permessi negli enti locali*

1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

## Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29  
e successive modifiche ed integrazioni*

1. Le condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 8, con esclusione del n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Quanto previsto nel comma 1 non si applica ai presidenti ed agli assessori di giunte provinciali, ai sindaci ed agli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione.

## Art. 14.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 giugno 1997

PROVENZANO

*Assessore regionale per gli enti locali:*  
BURGARETTA APARO

97R0559

## REGIONE VALLE D'AOSTA

## LEGGE REGIONALE 6 giugno 1997, n. 20.

**Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 17 giugno 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Valle d'Aosta, di seguito denominata associazione, costituita per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) mantenere vivo ed operante il vincolo che, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, ha visto i consiglieri regionali operare per l'affermazione ed il consolidamento dell'autonomia regionale;

b) contribuire alla valorizzazione della funzione della Regione autonoma mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni varie;

c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il Consiglio regionale e gli altri organi regionali, tutelandone gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare;

d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sull'attività legislativa e amministrativa della Regione;

e) offrire, alle famiglie dei consiglieri deceduti, assistenza nei loro rapporti con il Consiglio regionale.

2. I consiglieri regionali in carica possono partecipare all'attività dell'associazione e collaborare per il raggiungimento delle sue finalità.

3. L'associazione ha sede presso il Consiglio regionale.

## Art. 2.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono:

a) favorire, anche con appositi contributi finanziari, le manifestazioni e le attività culturali promosse dall'associazione;

b) chiedere la collaborazione dell'associazione per l'organizzazione di manifestazioni e di attività socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali.

## Art. 3.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il supporto organizzativo ritenuto necessario all'espletamento dei compiti dell'associazione.

2. All'associazione incombe l'obbligo di documentare l'impiego di tutte le somme ricevute.

## Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, trasmettono all'associazione, per uso degli associati, il *Bollettino ufficiale* e le altre pubblicazioni edite dalla Regione.

## Art. 5.

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in annue lire 10.000.000, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompreso negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sul bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 giugno 1997

VIÉRIN

97R0563

**LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 21.**

**Servizio di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest e modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 31 dell'8 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

TELECABINA CHAMPOLUC-CREST

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Valle d'Aosta riconosce alla telecabina Champoluc-Crest la funzione di trasporto pubblico locale (TPL) collettivo di persone oltre che di servizio turistico.

Art. 2.

*Contratto di servizio*

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la funzione di TPL, sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce con il concessionario della linea un contratto di servizio nel quale vengono stabiliti:

a) le corse aggiuntive, rispetto al normale servizio turistico, che l'impianto deve effettuare;

b) il corrispettivo da riconoscere al gestore per la prestazione dei servizi aggiuntivi di TPL rispetto al normale servizio turistico, sulla base della differenza tra i costi dovuti agli obblighi di servizio aggiuntivi ed i ricavi relativi alle corse aggiuntive;

c) le modalità per il controllo da parte della Regione del regolare svolgimento del servizio aggiuntivo e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

d) il periodo di validità del contratto;

e) i criteri ed i termini per l'eventuale aggiornamento del contratto in relazione all'andamento economico-gestionale della telecabina;

f) le tariffe relative al servizio di trasporto pubblico locale.

Art. 3.

*Vigilanza*

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede alle opportune verifiche in merito al rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio.

CAPO II

TELECABINA AOSTA-PILA

Art. 4.

*Modificazione alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila), è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di mancato accordo con la società di cui all'art. 1, la Regione individua il soggetto a cui affidare la gestione con una procedura di gara fra imprese o enti titolari di concessioni di servizio di trasporto pubblico o gestori di impianti di risalita.»

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 5.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, il cui ammontare è pari a lire 200.000.000 per il 1997, a lire 210.000.000 per il 1998 e a lire 220.000.000 per il 1999, gravano sull'istituendo capitolo 67680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 per l'anno 1997, di lire 210.000.000 per l'anno 1998 e di lire 220.000.000 per l'anno 1999 dagli stanziamenti già iscritti sul capitolo 67670 dei bilanci di previsione della Regione per il 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999.

3. A decorrere dall'anno 2000 gli stanziamenti necessari saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 6.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per il triennio 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1997, anche in termini di cassa:

(*Omissis*).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 giugno 1997

VIÉRIN

97R0589

**LEGGE REGIONALE 26 giugno 1997, n. 22.**

**Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 31 dell'8 luglio 1997)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Promozione dei fondi pensione*

1. La Regione Valle d'Aosta, in qualità di datore di lavoro e nell'esercizio della competenza legislativa in materia di previdenza attribuitale dall'art. 3, comma primo, lett. h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e in attuazione del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), promuove la costituzione di uno o più fondi pensione, a base territoriale regionale, per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Qualora siano costituiti i fondi pensione di cui al comma 1, la Regione agevola l'avviamento e il funzionamento degli stessi sotto il profilo economico, amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.

3. La Giunta regionale è autorizzata a deliberare la partecipazione della Regione, quale fonte istitutiva, ai fondi di cui al comma 1.

**Art. 2.**

*Statuti dei fondi*

1. Gli statuti dei fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano con unità locali stabili.

2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e controllo previsti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, relativamente ai lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai fondi.

4. Gli statuti devono ottenere l'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

**Art. 3.**

*Società di servizi e consulenza*

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento e al funzionamento dei fondi sotto il profilo amministrativo-contabile.

2. In particolare, la Giunta regionale è autorizzata a costituire, anche coinvolgendo gli istituti di credito locali, in forma singola o associata, e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa-contabile dei fondi di cui all'art. 1. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere quote del capitale della società di servizi e consulenza. La Regione mantiene, direttamente o tramite società od organismi da essa controllati, la maggioranza delle quote societarie.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società di cui al comma 2, a sostegno delle attività di avviamento e funzionamento della stessa, contributi annui nella misura massima di lire 200.000.000 per l'anno 1997 e di lire 500.000.000 per gli anni 1998 e 1999.

4. Per gli anni successivi al 1997, i contributi non potranno comunque superare il settanta per cento del totale delle entrate della società di servizi e consulenza e l'erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) esistenza e operatività degli organi previsti dallo statuto;
- b) presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

5. Per l'anno 1997 la percentuale di cui al comma 4 può essere superata, fermo restando che il contributo non può eccedere le spese sostenute e giustificate.

6. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte della società, della documentazione di cui al comma 4, lett. b), propone alla Giunta regionale l'erogazione dei contributi annuali, a titolo di anticipazione sulla base del bilancio preventivo e come saldo dietro presentazione del consuntivo.

**Art. 4.**

*Organi della società di servizi e consulenza*

1. Per la nomina dei componenti degli organi amministrativi della società di consulenza e servizi di cui all'art. 3 sono richiesti almeno due dei seguenti requisiti:

- a) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
- b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di società operanti nel settore dei servizi;
- c) almeno tre anni di attività professionale in materia finanziaria giuslavorista, assicurativa o previdenziale.

2. I componenti dell'organo di controllo della società di cui all'art. 3 devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

**Art. 5.**

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere di lire 500 milioni annui derivante dalla presente legge grava:

- a) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 20060 (Spese per la costituzione dei fondi regionali di previdenza complementare);
- b) quanto a lire 100 milioni per l'anno 1997 sul capitolo di nuova istituzione 35550 (Spese per la sottoscrizione di capitale della società di servizi e consulenza per la gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare);
- c) quanto a lire 200 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 sul capitolo di nuova istituzione 20065 (Contributo alla società di gestione amministrativa dei fondi regionali di previdenza complementare) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere, per gli anni 1997 e 1998, sullo specifico accantonamento previsto al punto A.3 (Costituzione di un fondo regionale per la previ-

denza integrativa) e, per l'anno 1999, sull'accantonamento previsto al punto C.1 (Acquedotto del Monte Bianco) dell'allegato n. 1 dei bilanci medesimi.

3. A decorrere dall'anno 2000 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge di bilancio.

Art. 6.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 giugno 1997

VIÉRIN

97R0590

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 33.

**Sospensione dell'obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sospensione dell'obbligo del programma pluriennale di attuazione*

1. L'obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 1998.

2. È comunque facoltà dei comuni approvare il programma pluriennale di attuazione.

3. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma pluriennale di attuazione, hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo, e, nel caso in cui la sua durata sia inferiore ad anni cinque, di prorogarla fino al raggiungimento di tale periodo.

Art. 2.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 3 luglio 1996, n. 43 (Esenzione dall'obbligo del programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997

GHIGO

97R0571

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 34.

**Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 63/1995 è sostituito dal seguente:

«4. A garanzia delle somme erogate, può essere richiesta fidejussione».

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 63/1995 sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale affidati alle agenzie formative di cui all'articolo 11, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituite presso la CONSOB».

«5-ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 5-bis».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997

GHIGO

97R0572

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 35.

**Modifiche alla leggi regionali 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) e 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Assicurazione dei Consiglieri regionali*

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio di Presidenza stipula a favore dei Consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato. La copertura assicurativa opera esclusivamente a favore dei Consiglieri che presentino formale impegno di aderire per l'intera durata della polizza; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma

## Art. 2.

*Assicurazione vita*

1. All'articolo 1 della legge regionale 57/1981 è aggiunto il seguente comma:

«L'Ufficio di Presidenza ha facoltà di stipulare a favore dei Consiglieri regionali richiedenti assicurazione sulla vita che garantisca, in caso di decesso durante il periodo di espletamento del mandato, la corresponsione di un beneficio indennitario a favore degli aventi diritto; alle relative convenzioni si applica l'articolo 3, secondo comma».

## Art. 3.

*Assicurazione contro gli infortuni*

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57/1981 è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente temporanea, ivi comprese le spese sanitarie di ricovero, qualora non coperte dal Servizio sanitario nazionale, copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale».

## Art. 4.

*Rimborso delle spese*

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale) va interpretato nel senso che per le somme erogate ai Consiglieri regionali in applicazione dello stesso articolo si dà attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.

## Art. 5.

*Trattamento di missione*

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10/1972 è sostituito dal seguente:

«Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esecuzione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di undici annuali e dal luogo di residenza presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, fino ad un limite massimo di tre viaggi annuali. Nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma e l'equivalente di tre viaggi aerei andata e ritorno Torino-Bruxelles calcolati sulla base delle tariffe ordinarie applicate dalle compagnie di bandiera. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, il rimborso è corrisposto nella misura e modalità prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione)».

## Art. 6.

*Assegni vitalizi*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), va interpretato nel senso che l'ammontare dell'assegno vitalizio è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice medio annuo di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.

## Art. 7.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997

GHIGO

97R0573

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 36.

**Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità d'uso ed esposizione della bandiera della Regione Piemonte da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici operanti o aventi sede nella Regione Piemonte, purché affiancata dalla bandiera nazionale e da quella dell'Unione Europea.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine «bandiera» si intende quella della Regione Piemonte approvata con legge regionale 24 novembre 1995, n. 83 (Adozione della bandiera della Regione Piemonte).

3. Sono fatte salve le disposizioni normative sull'uso della bandiera della Repubblica, delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

## Art. 2.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Piemonte ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

2. La bandiera viene altresì esposta:

a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorché la Giunta regionale è riunita;

b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;

c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali piemontesi, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.

## Art. 3.

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), dalle ore 8 al tramonto.

2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

## Art. 4.

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

## Art. 5.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997

GHIGO

*Nota: il Governo ha consentito l'ulteriore corso della legge osservando tuttavia, in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera d), che l'esposizione della bandiera della Regione Piemonte debba avvenire unitamente all'esposizione della bandiera della Repubblica, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986.*

97R0574

## LEGGE REGIONALE 17 giugno 1997 n. 37.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 (Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26/1990, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e walsèr».

## Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1990 è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walsèr».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1990 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università della Regione».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26/1990 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Piemonte:

a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 giugno 1997

GHIGO

97R0575

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 23.

**Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 28 del 9 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

*Adozione di regolamenti per la semplificazione*

1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere

entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine.

2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.

3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazione dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;

b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravii o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;

c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12;

d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;

e) decentramento di procedure amministrative alle province, ai comuni e alle comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.

Art. 2.

*Soppressione di organi collegiali*

1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.

2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.

3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.

4. Al termine dei lavori, il presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.

6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.

## Art. 3.

*Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992  
in materia di cooperazione*

1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Commissione regionale per la cooperazione*). — 1. È istituita presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di cooperazione.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

b) esprimere parere in merito alle iscrizioni e cancellazioni di società cooperative nel Registro regionale delle cooperative;

c) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui agli articoli 8 e 9;

d) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il parere sia prescritto da leggi o regolamenti oppure venga richiesto dalla competente Direzione regionale in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle società cooperative;

e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.

3. La Direzione regionale dà notizia di volta in volta alla Commissione sull'andamento e sui principali problemi riscontrati nel settore, con particolare riguardo al numero delle revisioni ordinarie e straordinarie disposte e ai bilanci annuali presentati».

2. L'articolo 11 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 19/1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Composizione della Commissione regionale per la cooperazione e disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento*). — 1. La Commissione regionale per la cooperazione è composta:

a) dal Direttore regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato che svolge le funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio della cooperazione;

c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle tre associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di cui al primo comma dell'articolo 16, nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dall'Unione regionale delle cooperative, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega regionale delle cooperative e mutue e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali, la Commissione è integrata da un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili.

3. Il presidente può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro sostituti, nonché esperti.

4. La Commissione è costituita, su proposta dall'assessore al lavoro, alla cooperazione e artigianato, con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

6. La Commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti; la Commissione è altresì convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

9. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Servizio della cooperazione di qualifica non inferiore a segretario».

3. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1993 sono abrogate le parole: «sentito il parere del Comitato competente di cui all'articolo 13».

4. L'articolo 12 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 17/1993, è abrogato.

5. L'articolo 13 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

6. L'articolo 14 della legge regionale 79/1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19/1993, è abrogato.

7. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è abrogato.

8. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 19/1993, sono abrogate le parole: «ovvero dalla Commissione integrata di cui all'articolo 7».

9. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 7/1992 sono abrogate le parole: «sentita la Commissione integrata di cui all'articolo 7».

10. La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19/1993, nonché i comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

11. Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al «Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione» contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal comma 3, con esclusione delle cooperative del settore edilizio ed agricolo, per i seguenti tipi di intervento:

a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale;

b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle società cooperative;

c) interventi di attuazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di attuazione di programmi di formazione e rafforzamento imprenditoriale nonché per l'acquisizione diretta di servizi finalizzati all'incremento dell'attività o funzionali al miglioramento delle capacità operative del Consorzio medesimo.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla FINRECO, per le finalità di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative del settore agricolo.

14. L'Amministrazione regionale emanata direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 12 con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

15. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 13 con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

16. Con le stesse deliberazioni, di cui al comma 15, sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo dei mezzi finanziari già stanziati ma non ancora assegnati alla FINRECO, di quelli già assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi già erogati.

17. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti disposizioni di legge.

18. Gli interventi attuati da FINRECO con fondi regionali devono rispettare i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

19. All'articolo 25 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 19/1993, è aggiunto il seguente comma:

«Parte della sovvenzione annualmente concessa per l'importo complessivo minimo di lire 20 milioni, da determinarsi in proporzione alle sovvenzioni percepite, deve essere destinata dalle predette associazioni al "Centro regionale per la cooperazione nelle scuole" con sede a Trieste, costituito sotto il patrocinio dell'Amministrazione regionale, quale contributo per il raggiungimento delle finalità dello stesso».

20. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8114 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla rubrica n. 30 - programma 3.3.3. - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione «Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 79/1982» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

21. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8110 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alle rubriche n. 28 - programma 3.1.6 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione «Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al registro regionale delle cooperative del settore agricolo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

23. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento del capitolo 8112 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

#### Art. 4.

##### *Compensi*

1. Ai componenti della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eletti dal Consiglio regionale, compete, per partecipare alle sedute di detta Commissione oltre al rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente, un gettone di presenza nella misura di lire 300.000.

2. Il gettone di cui al comma 1 non compete ai componenti eletti dal Consiglio regionale che siano dipendenti dall'Amministrazione regionale.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

#### Art. 5.

##### *Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996*

1. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettere a) e g), la concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni per i quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento nonché l'effettuazione di

spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per il personale, quelle variabili, sono disposte dai Direttori di servizio anche senza la definizione dei programmi e l'adozione dei progetti di cui agli articoli 6 e 51».

#### Art. 6.

##### *Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996*

1. All'articolo 68, comma 1, la lettera b) della legge regionale 18/1996 è sostituita dalla seguente:

«b) gli atti di approvazione dei contratti passivi di importo superiore a lire 150 milioni».

#### Art. 7.

##### *Rendicontazione della spesa*

1. Le disposizioni legislative che disciplinano le modalità di presentazione del rendiconto da parte di comuni, province, comunità montane, enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, consorzi fra enti locali, università ed enti di ricerca di diritto pubblico per i contributi erogati ai medesimi enti da parte dell'Amministrazione regionale con fondi propri, sono abrogate.

2. Gli enti di cui al comma 1 cui siano stati erogati contributi dall'Amministrazione regionale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

3. Per i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di presentazione della dichiarazione è quello previsto nelle disposizioni vigenti alla data di emanazione del decreto di concessione.

4. È in facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere all'ente l'invio di documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 2.

5. Nel caso di contributi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 2, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

#### Art. 8.

##### *Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati*

1. Le istituzioni, le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di contributi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento per acquisto o ristrutturazione di immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso il contributo.

2. Ai beneficiari di cui al comma 1, nei casi non previsti dal medesimo comma, è consentito di presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del contibuto, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

#### Art. 9.

##### *Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992*

1. All'articolo 6 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2-ter. Le domande rivolte all'Amministrazione regionale, agli enti regionali ed agli enti strumentali della Regione, devono pervenire all'ufficio competente per materia entro il termine di scadenza

stabilito dalle disposizioni vigenti. Qualora siano inviate a mezzo di raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga all'ufficio medesimo entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.»

#### Art. 10.

##### *Norme transitorie in materia di termini*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992, come introdotto dall'articolo 9, si applica ai procedimenti amministrativi già avviati.

2. Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è prorogato al trentesimo giorno successivo al quello dell'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.»

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l'avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest'ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16.»

3. All'articolo 15 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.»

#### Art. 12.

##### *Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992*

1. All'articolo 26 della legge regionale 29/1992 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, da emanarsi entro il 31 dicembre 1997, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.»

#### Art. 13.

##### *Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992*

1. All'articolo 27 della legge regionale 29/1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — 1. Entro il 31 dicembre 1997, con regolamento, si provvede a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, le fattispecie alle quali si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 241/1990.

2. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al comma 1, decorso il termine previsto dal medesimo comma, è facoltà dei soggetti richiedenti dare inizio all'attività dandone notizia all'Amministrazione interessata ove sia decorso il termine stabilito ai sensi dell'articolo 5 per l'adozione o il diniego dell'atto autorizzatorio.

3. Le disposizioni legislative regionali che subordinano l'esercizio di una attività privata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato nei casi di cui al comma 1 sono abrogate con effetto dalla data di conseguimento di efficacia del regolamento previsto dal medesimo comma.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di consenso in materia ambientale, paesaggistico-territoriale o sanitaria.»

#### Art. 14.

##### *Conferenza di servizi*

1. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale procede ai sensi dei commi 3-bis e 5.»

2. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui un'Amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'Amministrazione regionale procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ove l'Amministrazione dissenziente sia un'Amministrazione statale, al Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Commissario del Governo, ovvero al sindaco o al presidente della provincia nel caso, rispettivamente, di una Amministrazione comunale o provinciale. La determinazione diventa esecutiva qualora, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il presidente della provincia previa deliberazione del consiglio provinciale, o il sindaco previa deliberazione del consiglio comunale, non comunichino la sospensione della determinazione inviata. La procedura di cui al presente comma non si applica in caso di motivato dissenso espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini».

3. All'articolo 23 della legge regionale 29/1992, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il ricorso alla conferenza è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi, richiede l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.»

#### Art. 15.

##### *Incarichi di consulenza esterna*

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:

- a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
- b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
- c) istituti universitari;
- d) istituzioni scientifiche.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi di urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.

## Art. 16.

*Delegazione amministrativa in materia ambientale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare a soggetti pubblici ovvero a prevalente partecipazione pubblica, costituiti nelle forme previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative relative all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale nonché di lavori ed opere di prevenzione o conseguenti a calamità naturali, di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, ivi inclusi gli interventi finanziati direttamente o con il concorso di stanziamenti statali.

2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa e alla regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione delegante ed ente delegato.

## Art. 17.

*Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993*

1. All'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 25, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con decreto del presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, le modalità della loro riscossione nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto.».

2. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993, come sostituito dal comma 1, è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 18.

*Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971*

1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

## Art. 19.

*Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria*

1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorché prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.

## Art. 20.

*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente*

1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal capo IV del titolo II della legge regionale 18/1996.

## Art. 21.

*Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il servizio per il sistema informativo regionale è autorizzato a collegare alla banca dati sperimentali del libro fondiario, per attività esclusiva d'interrogazione, i comuni e gli uffici ministeriali che hanno competenza sui territori in cui vige il sistema del libro fondiario, nonché gli uffici regionali.

## Art. 22.

*Proroga di termini*

1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## CAPO II

## NORME IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI

## Art. 23.

*Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali*

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 1-bis, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato.

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

#### Art. 24.

##### *Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991*

1. L'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. (*Deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità*). — 1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) statuti e regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione;
- d) costituzione e modificazione di consorzi, aziende speciali e unioni di comuni, nonché costituzione, modificazione e partecipazione di società.

2. Sono, altresì, soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, della provincia o della comunità montana diversi dai consigli e dall'assemblea.

3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Unioni dei comuni e dei consorzi tra enti locali, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione.

4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi.»

2. L'articolo 29 della legge regionale 49/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. (*Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimità*). — 1. Sono sottoposte, altresì, al controllo di legittimità:

a) le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, diverse da quelle indicate dall'articolo 28, qualora lo decida il relativo consiglio comunale e provinciale o l'assemblea delle comunità montane;

b) le deliberazioni di competenza dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, nonché le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle unioni di comuni, dei consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle comunità montane, qualora un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei componenti dell'assemblea della comunità montana, del consorzio o dell'unione di comuni o un quarto dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;

c) le deliberazioni delle giunte comunali, provinciali e delle unioni dei comuni, dei consigli di amministrazione dei consorzi tra enti locali e dei consigli direttivi delle comunità montane, qualora lo decida la relativa giunta o consiglio di amministrazione o consiglio direttivo.

2. Il controllo di cui al comma 1, lettera b) è limitato alle illegittimità denunciate.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b), va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo e ne va data contestuale comunicazione all'ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell'atto deliberativo al Comitato medesimo, nonché all'affissione di idonea comunicazione all'albo pretorio.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.

6. Il presente articolo non trova applicazione per gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.»

#### Art. 25.

##### *Giuramento del presidente della provincia*

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della provincia presta giuramento dinanzi al presidente della Giunta regionale o ad un assessore regionale da questi delegato.

2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.

3. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al presidente del Comitato regionale di controllo.

6. Il presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

#### Art. 26.

##### *Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'assessore regionale per le autonomie locali.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

#### Art. 27.

##### *Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali*

1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

- a) dal presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
- b) dall'assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 e 9, come modificato dall'articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

## Art. 28.

*Uso del gonfalone*

1. I comuni e le province hanno le facoltà di esporre, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale o provinciale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali anche in ogni occasione che gli stessi predetti enti locali ritengano significativa per le loro comunità.

## Art. 29.

*Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991*

1. All'articolo 36, comma 3, della legge regionale 49/1991, le parole «Nelle ipotesi previste dall'articolo 29, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle parole «Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b)».

2. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 49/1991, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) dichiarazioni di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b)».

## Art. 30.

*Modificazioni della legge regionale 52/1991*

1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo».

2. All'articolo 32, comma 6, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità del competente Comitato di controllo».

3. All'articolo 32, comma 8, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «previo controllo di legittimità della deliberazione da parte del competente Comitato di controllo».

4. All'articolo 32 della legge regionale 52/1991, è abrogato il comma 10.

5. All'articolo 45, comma 1, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «ed inviato al competente Comitato di controllo per il controllo di legittimità».

6. All'articolo 48, comma 3, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

7. All'articolo 61, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

8. All'articolo 67, comma 4, della legge regionale 52/1991, sono abrogate le parole «soggetta al solo controllo di legittimità».

## Art. 31.

*Norma finale*

1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.

## CAPO III

## NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

## Art. 32.

*Soppressione di servizi inutili ed accorpamento di direzioni regionali*

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basata sui principi seguenti:

a) soppressione dei servizi non più utili o la cui utilità è marginale;

- b) accorpamento in un unico servizio di più servizi affini;
- c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
- d) accorpamento in un'unica direzione regionale di più direzioni regionali affini.

## Art. 33.

*Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna*

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'ufficio di piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:

a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;

b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;

d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;

e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;

f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole «dall'ufficio di piano» sono sostituite dalle parole «dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna».

3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.

## CAPO IV

## NORMA FINALE

## Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 luglio 1997

CRUDER

(Omissis).

97R0627

## LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 24.

**Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione delle testimonianze del lavoro e della cultura industriale quali elementi significativi della propria storia.

2. A tal fine favorisce e sostiene:

a) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il recupero di macchine ed attrezzature industriali;

b) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il riuso compatibile di fabbriche e delle relative strutture di servizio, compresi gli edifici direzionali e residenziali di pertinenza;

c) la ricerca, la catalogazione, la conservazione e l'acquisizione di documentazione ed archivi, in particolare aziendali;

d) la eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza.

## Art. 2.

*Interventi straordinari*

1. In relazione alla situazione di abbandono e di pericolo di deterioramento o di perdita di beni appartenenti al patrimonio archeologico-industriale regionale, la Regione adotta un programma di interventi straordinari intesi a realizzare:

a) la ricognizione, la catalogazione e l'inventario sistematico delle testimonianze di archeologia industriale;

b) la pubblicizzazione e la divulgazione di tale documentazione;

c) la realizzazione di organici percorsi didattici.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli interventi di cui alla lettera c) devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.

## Art. 3.

*Soggetti attuatori*

1. L'attuazione del programma straordinario viene perseguita, per l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), direttamente dall'Amministrazione regionale per il tramite del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, e per il medesimo articolo 2, comma 1, lettera c) degli enti locali, anche associati.

## Art. 4.

*Contributi per la realizzazione di percorsi didattici*

1. Nell'ambito degli interventi straordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale.

2. Le domande di contributo vanno presentate con le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4.

## Art. 5.

*Composizione della Commissione regionale per l'archeologia industriale*

1. È istituita presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura la Commissione regionale per l'archeologia industriale, con la seguente composizione:

a) l'assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede;

b) il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

c) due esperti proposti, rispettivamente, dalle università di Trieste e di Udine;

d) due esperti proposti, rispettivamente, dalle Confederazioni sindacali regionali dei lavoratori più rappresentative e dall'Associazione regionale degli industriali;

e) due dipendenti dell'Amministrazione regionale, di qualifica funzionale non inferiore a consigliere, designati, rispettivamente, dall'assessore all'istruzione e alla cultura e dall'assessore alla pianificazione territoriale.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni culturali.

## Art. 6.

*Costituzione e modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'archeologia industriale*

1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'assessore all'istruzione e alla cultura.

2. La Commissione rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.

4. Ai componenti esterni la Commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 7.

*Compiti della Commissione regionale per l'archeologia industriale*

1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale:

a) formula proposte alla Giunta regionale per le finalità della presente legge;

b) esprime parere sul programma giuntale relativo agli interventi straordinari di cui all'articolo 2 e su quello relativo agli interventi ordinari di cui all'articolo 8;

c) verifica l'attuazione di tali programmi ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale.

## Art. 8.

*Contributi per interventi ordinari*

1. Nell'ambito degli interventi ordinari di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi:

a) relativamente agli edifici e strutture industriali:

1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria ed il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;

2) per l'acquisizione di beni immobili, da destinare ad uso della comunità, ai soli enti locali, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;

b) relativamente alle macchine ed attrezzature, per l'acquisto e per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;

c) relativamente alla documentazione ed agli archivi storici, per l'acquisizione, per l'esecuzione di interventi di conservazione e restauro e per il riordino, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Gli interventi sono approvati sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, indipendentemente dall'assoggettabilità dei beni alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione ai criteri di priorità definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

3. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. Per gli interventi di particolare rilievo proposti da soggetti privati, la concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione in merito all'uso e alla destinazione del bene oggetto di contributo.

4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e corredate da:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche del bene;

b) descrizione dell'uso attuale del bene e di quello previsto;

c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

5. Nella prima attuazione della presente legge è fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

6. Le domande di contributo di cui al comma 1, lettera c), vanno corredate dalla sola relazione illustrativa e di un dettagliato preventivo di spesa.

## Art. 9.

*Modalità di attuazione d'intervento straordinario di adeguamento delle strutture industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano di Matignacco.*

1. Gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, relativi agli impianti, alle strutture ed ai presidi ad essi connessi, devono essere effettuati entro quattro anni decorrenti dal decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 43, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

2. Nelle more di attuazione degli interventi di cui al comma 1, le strutture costituenti il comprensorio fieristico possono essere utilizzate per le attività programmate ai sensi delle vigenti disposizioni.

## Art. 10.

*Modifica delle funzioni del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi*

1. All'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20, la lettera c) del comma 2, è abrogata.

## Art. 11.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese correnti - categoria 1.5. - sezione VI - il capitolo 5173 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione «Contributi agli enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. Gli oneri previsti dall'articolo 6, comma 4, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - categoria 2.4. - sezione VI - il capitolo 5198 (1.1.241.03.06.06) con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero, tutela e valorizzazione di beni immobili, macchine e attrezzature, documentazione ed archivi storici del patrimonio archeologico-industriale regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.050 milioni, suddivisi in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.

7. All'onere complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 115 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 luglio 1997

CRUDER

97R0628

## LEGGE REGIONALE 15 luglio 1997, n. 25.

**Interventi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce con la presente legge le linee portanti:

a) della candidatura della città di Tarvisio per l'organizzazione, in collaborazione con gli altri centri della Regione, della Repubblica di Slovenia e del Land della Carinzia, dei Giochi olimpici invernali del 2006;

b) del programma di attività volto a promuovere e sostenere la candidatura stessa;

c) della propria partecipazione, anche finanziaria, all'impostazione ed alla realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale.

## Art. 2.

*Comitato promotore*

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione si avvale, quale organo consultivo, di un Comitato promotore costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come integrato dall'articolo 85 della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4; non trova applicazione il limite di durata previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 luglio 1997, n. 23.

## Art. 3.

*Società consortile Tarvisio 2006*

1. La predisposizione e la realizzazione della candidatura olimpica e del relativo programma promozionale, la gestione della manifestazione e delle attività finanziarie connesse e la commercializzazione dei relativi diritti spettano alla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la quota di partecipazione della Promotur S.p.a. alla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a. per un valore di lire 120 milioni di cui i tre decimi sono stati già versati.

3. Gli eventuali ulteriori finanziamenti diretti dall'Amministrazione regionale sono subordinati alla modificazione dello statuto della società consortile nel senso di prevedere che:

a) nel consiglio di amministrazione possano essere cooptati il sindaco di Tarvisio, il presidente della Promotur S.p.a. e, qualora partecipino alla società, i presidenti dei Consorzi locali degli operatori commerciali e turistici o i loro delegati, nonché i rappresentanti designati dalla Repubblica di Slovenia e dal Land della Carinzia;

b) la segreteria della società consortile sia curata dalla Promotur S.p.a.

4. Eventuali ulteriori modifiche statutarie devono essere approvate dalla Giunta regionale.

## Art. 4.

*Caratteristiche della candidatura*

1. La candidatura per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2006, da impostare sulla base delle prescrizioni del Comitato olimpico internazionale e tenendo conto delle valutazioni già espresse dallo stesso Comitato in ordine alla candidatura presentata per le Olimpiadi invernali del 2002, deve:

a) essere caratterizzata dal rispetto, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale e paesistico, nonché dal recupero del patrimonio antropico dell'area interessata ai giochi;

b) proporsi di evidenziare la funzione europea della Regione e la volontà di collaborazione di tre popoli diversi, espressa, in spirito di reciproco rispetto, nel mettere in comune risorse umane e materiali;

c) consentire la verifica costante della corrispondenza del progetto stesso ai piani di sviluppo delle zone interessate anche attraverso la previsione delle modalità di utilizzo permanente delle opere previste.

## Art. 5.

*Procedura di adozione del programma di attività*

1. Il programma volto a promuovere e sostenere la candidatura deve porre in evidenza i caratteri salienti della candidatura stessa e valorizzare l'immagine turistico-sportiva e culturale dell'area interessata ai giochi e del Friuli-Venezia Giulia in generale.

2. Il programma, aggiornabile annualmente, è predisposto dalla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a. e sottoposto ai pareri preventivi dell'Azienda regionale per la promozione turistica, per quanto attiene alla valorizzazione dell'immagine turistico-sportiva, della delegazione regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per quanto attiene all'impianistica e alla logistica sportiva, e della Giunta regionale, per quanto attiene alla sua congruenza con il documento di indirizzo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), con gli accordi di programma eventualmente intervenuti con enti locali e privati e con il piano territoriale regionale particolareggiato di cui all'articolo 56 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, in quanto predisposti.

3. L'Azienda regionale per la promozione turistica e la società consortile Tarvisio 2006 S.p.a. possono individuare forme di collaborazione finalizzate a rendere più incisivi gli interventi previsti nei rispettivi programmi di attività promozionale.

## Art. 6.

*Compiti dell'Amministrazione regionale*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a supportare la predisposizione e la realizzazione della candidatura e del relativo programma promozionale mediante:

a) il raccordo, anche a supporto delle iniziative dei comuni, con il Land della Carinzia e con la Repubblica di Slovenia per le eventuali necessità di coordinamento della pianificazione territoriale, della infrastrutturazione, dei programmi comunitari;

b) il mantenimento dei rapporti con il Governo nazionale e con il CONI per il raggiungimento di accordi internazionali diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni del Comitato olimpico internazionale;

c) l'elaborazione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro, in sintonia con le caratteristiche della candidatura di cui all'articolo 4 e coerente con le scelte di sviluppo delle aree contermini anche allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, con particolare priorità per quelli a sostegno dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile; alla predisposizione del documento di programmazione può sovrintendere un gruppo di lavoro intersettoriale da costituirsi presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

d) qualora necessario, la promozione e sostegno anche finanziario di forme di partenariato con soggetti sociali sui distinti aspetti di impiantistica sportiva, di sviluppo socio-economico, di impatto ambientale della preparazione, promozione e realizzazione della candidatura, con particolare riguardo all'associazionismo ambientalista nonché al Club alpino italiano, sia in riferimento a quanto pre-

visto dalla lettera c), sia in riferimento alla eventuale realizzazione di una specifica struttura volontaria ed indipendente di garanzia della qualità ambientale della candidatura;

e) la realizzazione di accordi di programma, in attuazione del documento di cui alla lettera c) e del piano territoriale regionale particolareggiato, con gli enti locali ed i soggetti privati nonché i soggetti gestori di proprietà comuni interessati;

f) l'assegnazione di specifici finanziamenti alla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a., finalizzati allo svolgimento del programma di cui all'articolo 5, comprensivi anche degli oneri già sostenuti dalla società consortile a tale scopo, nonché diretti al sostegno delle future iniziative;

g) l'assegnazione ad un Comitato promotore locale, promosso dal comune di Tarvisio, dalla Comunità montana Canal del Ferro e della Val Canale e dal Consorzio servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea e aperto alla partecipazione delle diverse realtà socio-culturali, associative e di volontariato locali, di uno specifico finanziamento per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo con specifico riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera b); le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono determinate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

#### Art. 7.

##### Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 84 milioni per l'anno 1997.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla rubrica n. 11 - programma 0.7.2. - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 1374 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento alla Promotur S.p.a. per la partecipazione alla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a.» e con lo stanziamento di lire 84 milioni per l'anno 1997.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 216 milioni per l'anno 1997.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla rubrica n. 15 - programma 0.7.2., di nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.2 - sezione X - il capitolo 2050 (2.1.220.3.10.12) con la denominazione «Spese per la predisposizione di un documento di programmazione e di indirizzo per la valorizzazione delle risorse socio-economiche della Val Canale e del Canal del Ferro in relazione alla candidatura olimpica Tarvisio 2006» e con lo stanziamento di lire 216 milioni per l'anno 1997.

5. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - il capitolo 8148 (1.1.155.2.10.12) con la denominazione «Finanziamento alla società consortile Tarvisio 2006 S.p.a. per l'attuazione del programma promozionale per la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2006» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1997.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla rubrica n. 31 - programma 0.7.2. - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - il capitolo 8147 (1.1.162.2.10.12), con la denominazione «Finanziamento al Comitato promotore locale per le Olimpiadi invernali del 2006 per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per il 1997.

9. All'onere complessivo di lire 600 milioni per l'anno 1997, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato ai bilanci predetti).

#### Art. 8.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 luglio 1997

CRUDER

97R0629

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 1997, n. 8.

#### Per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 20 del 29 aprile 1997)

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Obiettivi

1. La Provincia autonoma di Trento, in conformità alla normativa della Comunità europea, alla legislazione statale e nell'esercizio delle proprie potestà, riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

2. La Provincia autonoma di Trento persegue in particolare, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, dell'utente e dell'ambiente che lo circonda;

b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici del consumatore;

c) promozione ed attuazione di una politica d'informazione, educazione e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l'organizzazione dei servizi stessi;

e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti anche attraverso l'offerta di servizi e l'accesso ai dati.

## Art. 2.

*Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza*

1. È istituito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, composto da:

- a) un rappresentante della Giunta provinciale;
- b) tre membri designati dalle associazioni dei consumatori ed utenti secondo i criteri stabiliti con regolamento di attuazione della presente legge;
- c) un membro designato di concerto dalle associazioni provinciali delle imprese cooperative di consumo;
- d) un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato in rappresentanza della produzione e della distribuzione;
- e) tre membri designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, da scegliersi tra esperti nei settori merceologico, di igiene alimentare, di comunicazione di massa e giuridico.

2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica cinque anni.

3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente.

4. Dopo tre assenze consecutive e non previamente giustificate i membri del comitato decadono automaticamente. I membri decaduti vengono sostituiti con le medesime modalità di nomina originaria e durano in carica per il periodo residuo del quinquennio.

5. Svolge le funzioni di segreteria del comitato un funzionario provinciale.

6. Il comitato, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il regolamento, tra gli altri, disciplina i casi nei quali il comitato può fare eccezione al principio di pubblicità dei suoi lavori.

7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia.

8. In prima applicazione il comitato è costituito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino al termine della legislatura in corso.

## Art. 3.

*Funzioni del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza*

1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative di sostegno delle associazioni dei consumatori, sui criteri di concessione dei contributi e sui progetti di legge connessi alla tutela dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti; esprime inoltre pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore quando ciò sia richiesto dalla Giunta;
- b) promuove, direttamente ed attraverso proposte alla Giunta provinciale, attività di studio, indagini e ricerca finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- c) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori;
- d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all'azienda provinciale per i servizi sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento e promuove l'effettuazione di analisi e valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti, sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
- e) propone alla Giunta provinciale, d'intesa con le competenti autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti nonché programmi di informazione rivolti ai consumatori e agli utenti attraverso i quali rendere noti anche i risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate;
- i) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, un relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.

2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato avvale della collaborazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di centri e istituti specializzati nonché di enti o associazioni coi quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.

3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali della Provincia perseguono analoghe finalità. A tal fine:

- a) valuta prioritariamente nell'elaborazione dei propri programmi, le iniziative che coinvolgono gli enti locali;
- b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo richiedono;
- c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi nei settori di propria competenza.

## Art. 4.

*Segnalazioni e reclami*

1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza riceve segnalazioni e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore proposti da enti, associazioni, imprese o da comitati di cittadini.

2. Il presidente del comitato esamina gli esposti ricevuti, procede alla necessaria istruttoria e li sottopone all'esame del comitato che intraprende le iniziative ritenute necessarie.

## Art. 5.

*Obblighi di collaborazione*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza può chiedere la collaborazione delle strutture organizzative della Provincia e di quelle dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché la consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse.

2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti e richiedere analisi di campione alle strutture sanitarie competenti.

## Art. 6.

*Informazione ed educazione dei consumatori*

1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente legge la Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, approva un programma biennale di iniziative.

2. In particolare la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare nonché di attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente.

3. La Provincia cura inoltre la predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui al comma 2, in collaborazione con gli organismi della scuola e, eventualmente, con organismi pubblici e privati specializzati.

## Art. 7.

*Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti*

1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia concede contributi alle associazioni di consumatori e utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che, statutariamente, perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, stabilisce con proprio regolamento:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché la relativa documentazione;
- b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
- c) l'entità massima del contributo concedibile;
- d) i criteri per l'elaborazione delle graduatorie delle richieste di contributo;
- e) le modalità di erogazione delle agevolazioni, anche mediante anticipi;
- f) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

## Art. 8.

*Sportello dei consumatori e degli utenti*

1. La Provincia favorisce altresì la creazione di uno o più centri, denominati sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 7, comma 1, anche in forma associata. A tal fine può concedere contributi, secondo il programma e le modalità da approvarsi, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il centro ha i seguenti compiti:

a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità di difesa dei propri interessi;

b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato, ai sensi del codice di procedura civile, per la composizione delle controversie in materia di consumo e di utenza;

c) collaborare con le istituzioni e i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;

d) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed utenti.

3. La Provincia può approvare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di attività previste dalla presente legge e in particolare per l'apertura degli sportelli di cui al presente articolo.

## Art. 9.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).

2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste dalla legge provinciale richiamata al comma 1.

## Art. 10.

*Autorizzazioni di spesa*

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di lire a carico dell'esercizio finanziario 1997. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

## Art. 11.

*Riferimento delle spese e copertura degli oneri*

1. Agli oneri di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (capitolo 47415).

2. Per il triennio 1997-1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella A.

## Art. 12.

*Variazione di bilancio*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999 di cui agli articoli 2 e 5 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella B.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 aprile 1997

ANDREOTTI

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento*: RICCI

(Omissis).

97R0561

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1997, n. 9.

**Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 6 maggio 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Localizzazione degli impianti di radiodiffusione*

1. Ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a termini del comma 14 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», la Provincia autonoma di Trento, considerata la necessità di fornire al cittadino un adeguato servizio radiotelevisivo e tenuto conto delle esigenze dei soggetti concessionari, tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico-ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonché il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 2.

*Norme urbanistiche*

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

2. I comuni provvedono, tramite specifica variante al rispettivo strumento urbanistico vigente secondo le procedure di cui all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente «Ordinamento urbanistico e tutela del territorio», all'adeguamento dello stesso al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro i successivi centottanta giorni dalla sua approvazione. Ai fini dell'approvazione della variante si prescinde dalla scadenza biennale prevista dal comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. La variante dovrà indicare l'area espressamente destinata ad accogliere gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nonché i relativi servizi, ivi comprese le opere di

infrastrutturazione per garantirne il corretto utilizzo, tenendo conto dell'opportunità di favorire la maggior concentrazione possibile degli impianti stessi.

3. Per i fini di cui alla presente legge il termine per l'approvazione della variante da parte della Giunta provinciale previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è ridotto a novanta giorni e si prescinde dal parere della commissione urbanistica provinciale.

4. Qualora i comuni non provvedano all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici entro i termini stabiliti, la Giunta provinciale può provvedere in via sostitutiva adottando, tramite commissario, gli atti di competenza dei comuni. In tal caso le spese sono ascritte d'ufficio nel bilancio del comune inadempiente.

5. La concessione ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio rilasciata, in deroga alle attribuzioni stabilite dal titolo VII, capo IV, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tale autorizzazione è rilasciata, in coerenza con le determinazioni rese dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nell'ambito di una conferenza di servizi unitamente alle autorizzazioni del servizio prevenzione calamità pubbliche della Provincia e dell'Agenzia provinciale per la tutela dell'ambiente.

7. La determinazione della conferenza di servizi dovrà essere assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del comune. La mancata assunzione della determinazione entro il predetto termine ovvero il mancato raggiungimento dell'unanimità nella conferenza di servizi equivale a determinazione negativa. Le determinazioni negative della conferenza di servizi estinguono il procedimento di rilascio della concessione ad edificare. Contro le determinazioni della conferenza di servizi è ammesso il ricorso amministrativo alla Giunta provinciale secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i requisiti tecnici concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione nell'ambito dei siti di cui all'articolo 1.

#### Art. 3.

##### *Verifiche del rispetto dei requisiti tecnici*

1. Ai fini di verificare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al comma 8 dell'articolo 2 e delle condizioni alle quali è stata subordinata la concessione ad edificare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

2. Nel caso di inosservanza dei requisiti tecnici e delle condizioni di cui al comma 1, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente comunica il relativo verbale di accertamento al comune territorialmente interessato per l'emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie previsti dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nonché all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per i fini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

#### Art. 4.

##### *Obblighi di adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione*

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva collocati fuori dalle aree individuate a termini dell'articolo 2, ad avvenuta installazione dei nuovi impianti, devono essere rimossi a cura dei rispettivi concessionari entro un congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale. Entro il medesimo termine i concessionari devono altresì provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

#### Art. 5.

##### *Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica*

1. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti alle demolizioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 nonché per gli interventi di razionalizzazione degli impianti di radiodiffusione, la Giunta provinciale, ai soli concessionari in regola con le relative concessioni ad edificare, può provvedere alla corresponsione di appositi sussidi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni provinciali.

#### Art. 6.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si fa fronte con una quota delle autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (capitolo 55231).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 aprile 1997

*L'Assessore sostituto del Presidente della Giunta provinciale:*

ALESSANDRINI

Visto: *Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento:* RICCI

(Omissis).

97R0562

## Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1996, n. 48.

**Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.**

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1997)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 novembre 1996, n. 5294,

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il rilascio, la modifica, il rinnovo e la revoca della concessione per le linee di trasporto funiviario per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, per la cessione delle linee, per il collaudo e la revisione dei relativi impianti nonché per la determinazione delle tariffe, determina le caratteristiche dei veicoli degli impianti realiz-

zanti linee di prima categoria, i limiti minimi della garanzia assicurativa contro i rischi connessi con l'esercizio delle linee di trasporto funiviario, la misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza nonché le modalità di esercizio delle linee, e definisce il sistema di linee, in attuazione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sulla disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, di seguito denominata «legge».

2. Nel presente regolamento l'ufficio provinciale trasporti funiviari è indicato come «Ufficio» ed il tecnico responsabile preposto agli impianti a fune di cui all'articolo 27 della legge come «tecnico responsabile».

## Art. 2.

### *Caratteristiche dei veicoli*

1. Le caratteristiche dei veicoli degli impianti realizzanti linee di prima categoria di cui all'articolo 2 della legge sono:

- a) capienza minima di quattro persone;
- b) completa protezione dei viaggiatori dagli agenti atmosferici.

## Art. 3.

### *Domanda di concessione e documentazione*

1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'Ufficio, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto dell'impianto che realizza la linea in unico esemplare o, qualora sia richiesto il parere della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, in duplice esemplare, redatto secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- b) relazione sulle finalità dell'impianto e sulla categoria richiesta per la linea con indicazione degli elementi per la determinazione della stessa, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 8;
- c) copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
- d) ricevuta sul deposito cauzionale nell'ammontare fissato dall'articolo 9.

2. Nella domanda il richiedente la concessione deve impegnarsi di osservare le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare-tipo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 4.

### *Progetto*

1. Il progetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), firmato dal richiedente la concessione e da un ingegnere esperto in materia, iscritto nell'albo professionale, può essere di massima o esecutivo.

2. Il progetto esecutivo deve essere costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- a) una relazione tecnica illustrativa di tutto l'impianto, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 5;
- b) una planimetria generale della zona interessata dall'impianto, rappresentata dalle tavolette in scala 1:25000 dell'Istituto geografico militare, con segnato a tratto rosso il tracciato della linea;
- c) un piano quotato delle stazioni con riportate le curve di livello, in scala adeguata, illustrante sia le soluzioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiatori in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con eventuali altri impianti della zona;
- d) i profili longitudinali della linea di cui all'articolo 6;
- e) i calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le relative verifiche;
- f) i disegni d'insieme delle principali parti dell'impianto nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte;
- g) i disegni delle stazioni e delle relative apparecchiature, unitamente ai calcoli di verifica e di stabilità di tutti gli elementi interessanti la sicurezza dell'esercizio, salvo quanto previsto al comma 3 per le sciovie;
- h) i disegni e i calcoli di verifica dei sostegni di linea e delle relative fondazioni;
- i) i disegni e i calcoli di verifica dei veicoli o dei dispositivi di traino e delle relative apparecchiature, sospensioni e attacchi;

j) le descrizioni e gli schemi funzionali dei circuiti elettrici di trazione, di regolazione e comando, di sicurezza e di telecomunicazione, redatti in conformità alle norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

k) una dichiarazione di un esperto iscritto all'albo degli agronomi e dottori in scienze forestali che la zona interessata dal tracciato dell'impianto è libera dal pericolo di frane e valanghe, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 7;

l) una descrizione, firmata dal progettista, della natura e delle caratteristiche meccaniche del terreno attraversato dall'impianto, che, a richiesta dell'Ufficio, deve essere integrata da una perizia geologica;

m) una descrizione, firmata dal progettista, degli eventuali attraversamenti con linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o torrenti, canali, ferrovie o funivie e delle modifiche da apportare ai medesimi o delle opere interposte fra questi e l'impianto;

n) le istruzioni per la messa in servizio dell'impianto, per le verifiche e prove periodiche, compresi i relativi metodi, per la manutenzione periodica, comprendente l'elenco particolareggiato degli elementi costruttivi, degli organi meccanici, escluse le funi, e dei componenti elettrici ed elettronici con l'indicazione dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la loro sostituzione;

o) limitatamente agli impianti aerei, un piano di salvataggio delle persone in linea, comprendente la descrizione dei dispositivi previsti, nonché la consistenza ed il numero delle squadre di soccorso.

3. Qualora trattasi di sciovie, il calcolo di stabilità del riduttore di cui al comma 2, lettera g), può essere sostituito dalla dichiarazione del costruttore del riduttore, attestante che la struttura presenta un grado di sicurezza non inferiore a quello stabilito dalle prescrizioni tecniche speciali, tenendo conto anche dell'eventuale tiro esercitato dall'anello trattivo.

4. Il progetto di massima deve comprendere almeno i documenti di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), k), l), m) e o), nonché una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto, integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria e degli intervalli fra i veicoli. Nei casi di particolare configurazione del terreno, l'Ufficio può chiedere il piano quotato di cui al comma 2, lettera c).

## Art. 5.

### *Relazione tecnica illustrativa*

1. La relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), deve riferirsi in modo particolare a quelle parti che sono oggetto di prescrizioni derivanti dal regolamento tecnico generale o dalle prescrizioni tecniche speciali per singolo tipo di impianto, con la dimostrazione che le stesse sono rispettate. Alla stessa va allegato l'elenco dei materiali, con la specificazione delle loro caratteristiche, con osservanza delle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). Vanno inoltre indicate le ditte costruttrici dei principali elementi dell'impianto.

## Art. 6.

### *Profili longitudinali della linea*

1. I profili longitudinali della linea di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), devono essere muniti delle quote riferite al livello sul mare, firmati dall'ingegnere o geometra che ha effettuato il rilevamento e controfirmati dall'ingegnere progettista che in base a tale profilo ha progettato l'impianto.

2. Per le funivie bifune sono previsti due profili longitudinali, uno in scala 1:5000, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, di quella di massima del terreno, nonché delle funi portanti, e uno in scala non inferiore a 1:1000, con riportato l'esatto andamento del terreno oltreché sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi, le quali devono essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni limite. Con quest'ultimo profilo dovranno essere esibite anche le sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea comprendenti una larghezza non inferiore a quella interessata dalle proiezioni orizzontali delle sagome d'ingombro dei veicoli.

3. Per le funivie monofune è previsto un profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, sul quale è indicato, ove necessario, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti

sotto le funi riportando, per le singole campate, le configurazioni delle fune portante-traente, atte a determinare il franco verticale minimo e massimo dei veicoli dal suolo.

4. Per le sciovie e impianti simili è previsto un profilo longitudinale in scala non inferiore a 1:500. Su di esso vanno indicati l'andamento della pista di risalita e la configurazione della fune traente, sia nelle condizioni di carico della linea più sfavorevole, sia nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto. Deve essere adeguatamente indicata anche l'eventuale pendenza trasversale del terreno.

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione sull'assenza di pericolo da frane e valanghe*

1. Nella compilazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k), oltre che degli elementi morfologici, si deve tener conto anche dei dati cronologici e statistici relativi agli eventi franosi o valanghivi che hanno interessato la zona. La dichiarazione deve essere accompagnata da una planimetria generale della zona, in scala non inferiore a 1:25000, preferibilmente 1:10000, in cui è segnato il tracciato della linea, firmata dall'esperto.

2. La costruzione degli impianti può essere subordinata alla realizzazione di eventuali opere protettive.

#### Art. 8.

##### *Relazione sulle finalità dell'impianto*

1. La relazione sulle finalità dell'impianto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), deve contenere:

a) una descrizione delle finalità dell'impianto ed un'analisi sull'origine del traffico prevedibile;

b) una planimetria, in scala 1:10000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonché le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici o sciistici di collegamento tra queste.

#### Art. 9.

##### *Ammontare del deposito cauzionale*

1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è pari a:

a) lire 10.000.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va e veni, funicolari terrestri, funivie monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilabili;

b) lire 4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;

c) lire 1.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e lire 2.000.000 per linee di lunghezza superiore.

2. La Giunta provinciale dispone l'incameramento della cauzione nei casi previsti dall'articolo 3 della legge.

#### Art. 10.

##### *Istruttoria*

1. L'istruttoria della domanda di concessione ha inizio una volta presentata tutta la documentazione di cui all'articolo 3 della legge ed all'articolo 3 del regolamento.

2. L'Ufficio può chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per l'istruttoria.

3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica dell'impianto, che viene notificato al richiedente.

4. Nell'elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto, devono essere osservate le eventuali prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Ufficio.

#### Art. 11.

##### *Rilascio della concessione*

1. Conclusa l'istruttoria, la Giunta provinciale adotta il relativo provvedimento.

2. Quando trattasi di domande di concessione di linee in concorrenza, l'Ufficio trasmette al comune interessato per territorio copia della deliberazione della Giunta provinciale, con la quale è stato deciso sulle domande di cui all'articolo 19, comma 3, della legge. La concessione edilizia è rilasciata a colui al quale la Giunta provinciale ha accordato la preferenza.

3. Il rilascio della concessione obbliga il concessionario ad osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo approvato dalla Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 2.

#### Art. 12.

##### *Modifica della concessione*

1. Sono considerate varianti sostanziali alla linea che rendono necessaria la modifica della concessione, salvo altri casi particolari:

a) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia;

b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto ritenuti rilevanti dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio;

c) l'aumento della potenzialità oraria di trasporto rispetto a quella indicata nell'atto di concessione, ritenuta rilevante dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio.

2. La domanda di modifica della concessione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto di modifica dell'impianto;

b) relazione giustificativa sulla necessità rispettivamente opportunità dell'iniziativa proposta;

c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k);

d) provvedimenti favorevoli emanati da organi non provinciali di cui all'articolo 6 della legge, qualora la modifica richieda la pronuncia di tali organi.

3. I provvedimenti favorevoli emanati da organi provinciali di cui all'articolo 6 della legge vengono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio.

4. L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilità tecnica delle varianti, notificandolo all'interessato.

#### Art. 13.

##### *Rinnovo della concessione*

1. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio provvede a comunicare tale scadenza all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione.

2. La domanda di rinnovo della concessione va corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, redatta da un ingegnere esperto nel settore, iscritto all'albo professionale, o dal tecnico responsabile, contenente gli esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e degli esami eseguiti periodicamente negli anni precedenti circa la sicurezza e lo stato di conservazione;

b) planimetria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);

c) descrizione delle finalità della linea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

d) certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell'impianto esistente con quello indicato nel piano urbanistico;

e) parere di massima favorevole sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all'articolo 6 della legge, espresso dalla ripartizione provinciale competente in materia, qualora quello agli atti dell'Ufficio, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, risulti rilasciato in data anteriore a dieci anni.

3. Qualora i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza non siano stati eseguiti entro il termine prefissato, l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio del nuovo nulla osta, previa visita straordinaria o collaudo dell'impianto.

4. Anche in caso di presentazione della domanda di rinnovo del già titolare della concessione dopo la scadenza stessa, si segue la procedura prevista dal presente articolo.

5. Qualora non venga chiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza nonché nei casi di sospensione del servizio ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 28, comma 3, della legge, l'Ufficio può disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio mediante l'apposizione di sigilli.

#### Art. 14.

##### *Cessione della linea*

1. A dimostrazione dell'avvenuta cessione della linea, il concessionario subentrante deve trasmettere all'Ufficio copia autenticata del contratto di cessione, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Non è consentita la cessione del solo esercizio della linea.

#### Art. 15.

##### *Revoca della concessione*

1. A prescindere dalle deduzioni previste dall'art. 11, comma 1 della legge, l'indennità dovuta per la revoca della concessione è calcolata tenendo conto del costo convenzionale dell'impianto come indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalità di calcolo in vigore al momento del provvedimento di revoca. Dal costo così stabilito sono detratte le quote accantonate per l'ammortamento dell'impianto che si effettua in:

a) 20 anni per funivie bifune, monofune ad ammortamento automatico dei veicoli, funicolari ed impianti assimilabili;

b) 15 anni per funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli ed impianti assimilabili;

c) 10 anni per sciovie ed impianti assimilabili.

2. Nell'indennità si tiene conto di eventuali spese sostenute per l'adeguamento, l'ammodernamento o potenziamento dell'impianto e delle quote afferenti a notevoli movimenti di terreno, parcheggi, piste, impianti per innevamento programmato, linee elettriche di alimentazione, in quanto al servizio della linea funiviaria.

3. Se la linea relativa alla concessione revocata è attiva, è inoltre dovuto un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca e la scadenza della concessione. Tale indennizzo è calcolato sulla media dei risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti documenti contabili regolarmente tenuti.

#### Art. 16.

##### *Tariffe, orari, assicurazioni*

1. La Giunta provinciale può approvare dei criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto.

2. Per le linee che rivestono particolare carattere sociale, in quanto colleganti centri abitati con il fondovalle, la Giunta provinciale può determinare la rispettiva tariffa per ogni singola linea, in deroga ai criteri di cui al comma 1.

3. Le tariffe e gli orari, prima di essere applicati, devono essere resi noti ai viaggiatori.

4. Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge sono riprodotte nell'allegato B.

5. A richiesta dell'Ufficio il concessionario deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C.

6. Il trasporto dei viaggiatori deve eseguirsi esclusivamente secondo l'ordine delle richieste. È vietato accordare qualsiasi precedenza.

7. Dal divieto di cui al comma 6 sono esclusi il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti, i funzionari che esercitano la vigilanza ed il sindacato, nonché le persone incaricate del soccorso, nell'espletamento delle loro funzioni.

#### Art. 17.

##### *Sistema di linee*

1. Agli effetti dell'art. 18 della legge, per sistema di linee si intende l'insieme di due o più linee collegate o funzionalmente interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o più zone turistiche o sciistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.

2. Il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso il parere di massima favorevole da parte della ripartizione provinciale competente in materia di piste da sci.

3. L'insieme di linee può comprendere una o più linee adduttrici alle zone interessate e può attingere traffico da più fonti.

4. Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema deve essere chiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine, comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa.

5. Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata è indicato nel provvedimento di concessione e non può superare i termini previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione è da intendersi decaduta ex legge.

6. Il piano di massima di cui all'articolo 18, comma 6, della legge, oltre ad essere corredato, per ogni linea, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), k), l) e m) e della relazione sulle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere corredato da una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocità, della portata oraria, degli intervalli tra i veicoli.

#### Art. 18.

##### *Domanda di collaudo*

1. La domanda di collaudo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione della ditta costruttrice circa le caratteristiche dei materiali impiegati e le modalità di costruzione e sulla completa ultimazione delle opere a regola d'arte, nonché circa l'esecuzione delle saldature impiegate nelle varie parti dell'impianto ed in particolare nelle strutture aventi speciale importanza nei riguardi della sicurezza, eseguite da personale specializzato;

b) la dimostrazione dell'avvenuto deposito presso il Tesoriere della provincia dell'importo preventivato per onorari ed i rimborsi dei collaudatori, salvo conguaglio;

c) certificati di collaudo e bollettini di fabbrica delle funi;

d) verbali sull'esecuzione di impalmatura delle funi;

e) verbali sull'esecuzione di giunta a testa fusa;

f) su richiesta dell'Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati;

g) su richiesta dell'Ufficio, certificati delle prove di laboratorio e di cantiere per elementi, strutture e saldature dell'impianto;

h) verbali relativi all'esame magnetoinduttivo delle funi;

i) dichiarazione sull'avvenuta installazione degli impianti di messa a terra elettrica e relativa verifica;

j) certificazione sull'avvenuto deposito presso la ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonché per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell'ingegnere nominato dal concessionario che, per le sciovie, è da presentarsi solo su richiesta dell'Ufficio.

2. Nella domanda di collaudo, il direttore dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico, atte ad accertare il regolare funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio.

## Art. 19.

*Oneri di sorveglianza e di collaudo*

1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza è indicata nell'allegato D. Tale contributo va versato annualmente, su richiesta dell'Ufficio provinciale entrate, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. La quota annua è dovuta anche per tutto l'anno in cui scade la concessione.

2. L'onorario che spetta ad ogni singolo collaudatore è indicato nella tariffa professionale riportata nell'allegato E. Se la commissione di collaudo è composta di due membri, l'onorario è ridotto del 15 per cento. Se la commissione è composta di tre membri, l'onorario è ridotto del 26,6 per cento. Se la commissione è composta di 4 membri, l'onorario sopraindicato è ridotto del 32,5 per cento. Nei casi in cui il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso sia eseguito da parte di un libero professionista, nominato dal concessionario, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario è determinato nell'80 per cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P'), così come determinato nell'allegato A. Per i dipendenti provinciali l'indennità libero professionale sostituisce l'onorario per collaudi, tranne nei casi in cui essi vengono nominati per partecipare alla Commissione di collaudo come membri della Commissione consultiva ministeriale indicata al comma 5.

3. Ai membri ed al segretario della commissione di collaudo spetta, se dovuto, oltre all'onorario, il pagamento delle ore di lavoro straordinario ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni tali spese sono liquidate secondo le vigenti norme sul trattamento economico del lavoro straordinario e di missione.

4. Su indicazione dell'Ufficio, il concessionario provvede ad effettuare il deposito per gli onorari ed il rimborso delle spese sul conto intestato «Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico» appositamente istituito presso il Tesoriere della provincia, il quale provvede a trasmettere copia della quietanza di versamento all'Ufficio.

5. A collaudo avvenuto, il direttore dell'Ufficio dispone la liquidazione degli onorari ai membri che secondo l'articolo 26 della legge vengono nominati come membro della Commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, o fanno parte del Ministero dei trasporti stesso o di altra amministrazione con specifica esperienza sul tipo di impianto da collaudare, e di ogni altro compenso di cui al comma precedente a tutti i membri ed al segretario della Commissione, autorizzando il Tesoriere della provincia a prelevare le somme occorrenti dal corrispondente deposito. Tale autorizzazione è data sulla copia della quietanza di versamento, mediante indicazione dei nominativi dei beneficiari e delle somme loro spettanti. Il Direttore dell'Ufficio dispone altresì il versamento all'entrata del bilancio provinciale della somme depositate ai sensi del comma 4 relative a collaudi eseguiti da collaudatori dipendenti provinciali.

6. I depositi di cui al comma 4 sono tenuti dal Tesoriere in evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio deve essere indicata la consistenza nel verbale della verifica di cassa.

7. La ripartizione provinciale Finanze e bilancio vigila sulla regolarità del servizio dei depositi e delle spese inerenti alle operazioni di collaudo.

## Art. 20.

*Regolamento di esercizio*

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità determinate in apposito regolamento di esercizio previsto dalle norme tecniche di sicurezza, approvato dall'Ufficio su proposta del tecnico responsabile e del concessionario. Il regolamento di esercizio è redatto secondo schemi predisposti dall'Ufficio per i singoli tipi di impianto. In quanto applicabili devono essere osservate anche le disposizioni riportate nei regolamenti tecnici generali o speciali, nonché le altre eventuali prescrizioni atte a garantire la sicurezza e regolarità del pubblico servizio.

2. Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, quali l'ordinamento, le mansioni, gli obblighi ed il comportamento in servizio, il trasporto con particolare riguardo alle modalità di effettuazione dell'esercizio e alla manutenzione dell'impianto, i viaggiatori e le cose, con particolare riguardo agli obblighi, ai divieti e alle sanzioni relative. Il personale di servizio deve essere a perfetta conoscenza del regolamento di esercizio.

3. Il testo integrale delle disposizioni concernenti i viaggiatori deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico. I trasgressori a tali disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico, sia nelle stazioni che in linea, a le cui inosservanze può arrecare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previsto dagli articoli 432 e 650 del Codice penale o dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

4. Il concessionario deve comunicare tempestivamente all'Ufficio, anche mediante fonogramma, telegramma o fax, qualsiasi incidente o causa che abbia turbato o turbi la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dell'impianto.

## Art. 21.

*Libro giornale e libro di sorveglianza*

1. Presso l'impianto deve essere tenuto il libro giornale, compilato secondo il modello approvato dall'Ufficio nel quale vanno registrate tutte le annotazioni relative al servizio. Esso deve essere sempre a disposizione dell'Ufficio.

2. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 28. comma 1, della legge devono essere annotati su apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio.

3. I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, vanno riportati su un modello redatto dallo stesso tecnico responsabile e depositato presso l'impianto. I risultati vanno comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.

## Art. 22.

*Revisioni speciali degli impianti*

1. Gli impianti vanno sottoposti ogni cinque anni ad una revisione speciale, sottoponendo gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale, a controlli non distruttivi da parte di personale qualificato. Va inoltre verificata la buona conservazione di tutti gli azionamenti esistenti, compresi i circuiti elettrici di comando, di sicurezza, di telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.

2. Le ditte costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, o, qualora le stesse non fossero più esistenti, il tecnico responsabile, devono stabilire tutte le parti dell'impianto da sottoporre a controlli specifici indicando la difettosità ammissibile e le modalità delle prove.

3. Le eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici, devono essere rinnovate.

4. A revisione speciale effettuata, il tecnico responsabile deve inviare all'Ufficio una relazione finale, indicando l'esito delle verifiche e prove effettuate.

## Art. 23.

*Revisioni generali degli impianti*

1. Gli impianti vanno sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data del primo inizio dell'esercizio o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:

- a) le funivie bifune e va e vieni e funicolari terrestri ogni venti anni;
- b) le funivie monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli ogni venti anni e successivamente ogni dieci anni;
- c) le funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ogni quindici anni;
- d) le sciovie, slittinovie e gli impianti assimilabili ogni dieci anni.

2. Per gli impianti, che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale deve essere completata prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima.

3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario deve presentare, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, firmata da un ingegnere esperto nel settore, iscritto nell'albo professionale, o dal tecnico responsabile dell'impianto. La relazione deve tenere conto che vanno effettuati i controlli, verifiche e prove almeno sulle seguenti parti dell'impianto:

- a) costruzioni delle stazioni e della linea;
- b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli, di norma previo smontaggio delle stesse;
- c) elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 22, comma 1;
- d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.

4. In relazione all'esito dei controlli indicati nel comma 3 devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire con sicurezza un ulteriore periodo di esercizio, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacità riconosciuta.

5. Terminata la revisione generale, il direttore dei lavori redige una relazione sui lavori e controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione è integrata da una dichiarazione dello stesso, dalla quale risulti che è garantito l'esercizio per un ulteriore periodo di tempo con piena efficienza e sicurezza. L'Ufficio, effettuato con esito positivo l'esame della relazione di revisione, emette, se necessario, provvedimento di proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all'articolo 28, comma 6, della legge.

#### Art. 24.

##### *Proroga dei termini di revisione*

1. Per i servizi di trasporto pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri e destinati ad assolvere finalità turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, a causa di carenza di precipitazioni nevose, i termini di cui all'articolo 23, comma 1, possono essere prorogati di un anno, su richiesta dell'azienda esercente.

2. Nella domanda di proroga, controfirmata dal tecnico responsabile, vanno individuati esattamente i periodi di attività dell'impianto in ciascuna delle due stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, nonché il periodo di attività espletata dall'impianto stesso nella stagione invernale 1987/88, espressi in giorni. Alla domanda è allegata la relazione del tecnico responsabile, sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, con particolare riguardo alla sicurezza e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, espletati, precisandone l'esito.

3. La proroga è concessa a condizione che la somma dei periodi di attività nelle due stagioni 1988/89 e 1989/90 non superi il periodo di attività del medesimo impianto nella stagione invernale 1987/88. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche e sui controlli periodici da espletare su dette funi.

#### Art. 25.

##### *Contrassegno distintivo*

1. Il contrassegno distintivo di riconoscimento del personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere conforme a quello riprodotto in scala 3:1 all'allegato F.

#### Art. 26.

##### *Abrogazione norme*

Il decreto del presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di

trasporto funiviario in servizio pubblico», modificato dai decreti del presidente della Giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14, 25 settembre 1980, n. 26, 5 settembre 1983, n. 12, 31 maggio 1985, n. 6, 7 giugno 1988, n. 18, 13 novembre 1991, n. 25, 16 settembre 1992, n. 34, e 20 febbraio 1995, n. 10, è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 dicembre 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1996  
Registro n. 9, foglio 54 - MARINARO*

97R0680

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1996, n. 49.

**Determinazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1997.**

*(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1997)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5729 del 25 novembre 1996,

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in lire 578.000 con decorrenza 1° gennaio 1997 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto del presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2.

#### Art. 2.

1. Con decorrenza 1° gennaio 1997 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa, ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del decreto del presidente della Giunta provinciale 1° febbraio 1991, n. 2, è fissato in lire 11.700 per ora lavorativa e in lire 1.158.000 come importo massimo per la prestazione mensile.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 dicembre 1996

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1996  
Registro n. 9, foglio n. 62 - MARINARO*

97R0681

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Sallita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Tempî, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Enea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villafermosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1080  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 236.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 950.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 850.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
---	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 9 7 \*

**L. 6.000**